

ROMA



Protocollo RC n. 31566/2018

Deliberazione n. 84

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2019

VERBALE N. 72

Seduta Pubblica del 12 novembre 2019

Presidenza: SECCIA

L'anno 2019, il giorno di martedì 12 del mese di novembre, alle ore 14,12 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina la Vice Presidente Vicario Sara SECCIA la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 15,05 – la Vice Presidente Vicario dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Onorato Alessandro, Pacetti Giuliano,

Paciocco Cristiana, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

La Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Pelonzi e Penna hanno giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Fiorini Laura e Frongia Daniele.

(OMISSIS)

La VICE PRESIDENTE VICARIO pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 143^a proposta nel sottoriportato testo coordinato con le modifiche apportate dalla Giunta Capitolina e dalle determinazioni della stessa in ordine ai pareri dei Municipi, nella seduta del 26 luglio 2019, nonché dall'accoglimento di emendamenti:

143^a Proposta (Dec. G.C. n. 61 del 9 ottobre 2018)

Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale.

Premesso che la Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 assegna ai Comuni rilevanti compiti e responsabilità concernenti la valutazione e la gestione del rumore ambientale; alle Regioni è affidato, fra l'altro, il compito di definire criteri generali sulla base dei quali i Comuni devono attuare gli adempimenti di competenza; le Regioni devono, inoltre, organizzare e gestire, attraverso l'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPA), il sistema territoriale di controllo tecnico-strumentale, a supporto tecnico delle Amministrazioni locali;

che i Comuni hanno, tra gli altri, quattro compiti fondamentali:

- Classificare acusticamente il territorio e coordinare detta classificazione acustica con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione del territorio;
- Controllare preventivamente la compatibilità acustica ambientale di ogni nuova attività, insediamento o infrastruttura con la classificazione acustica del territorio, attraverso una valutazione acustica previsionale;
- Pianificare e coordinare gli interventi ed i piani di risanamento acustico;

- Regolamentare la gestione del rumore ambientale in relazione alle specificità del territorio e dell'articolato amministrativo, attraverso l'emanazione di un Regolamento specifico di disciplina della materia e l'aggiornamento, in tal senso, dei Regolamenti di Igiene e Sanità e di Polizia Urbana.

che Roma Capitale, già Comune di Roma, ha adottato la classificazione acustica del territorio con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 60/2002 e n. 12/2004;

che, in ottemperanza alle disposizioni di legge, Roma Capitale deve adottare uno specifico regolamento per la gestione del rumore ambientale sul territorio urbano;

che, al fine di predisporre un Regolamento di disciplina della prevenzione e controllo del rumore ambientale, con un sistema di regole e di procedure specifiche, occorre tener conto delle caratteristiche del territorio e del suo sviluppo, della struttura amministrativa centrale e municipale definendo le aree di rispettiva competenza e gli adempimenti, in materia di prevenzione e tutela dall'inquinamento acustico ambientale, nel rispetto di quanto definito dallo Statuto capitolino ed in coerenza con gli aggiornamenti normativi statali introdotti nella disciplina del settore acustico anche a seguito di intervenute direttive europee.

Rilevato che nell'espletamento dei compiti attribuiti, il Dipartimento Tutela Ambientale ha effettuato un percorso di confronto con le altre Strutture capitoline interessate dalla materia, con le strutture Provinciali e Regionali preposte al settore ambientale e con Enti pubblici di studio e di ricerca, avvalendosi anche del supporto di una apposita Commissione consultiva tecnico scientifica in ordine alle problematiche dell'inquinamento acustico, riconoscendo, nella prospettiva della semplificazione, della efficienza ed efficacia amministrativa la priorità dell'attività di prevenzione rispetto alla pur necessaria attività risanatoria;

che, contemporaneamente ai lavori di elaborazione dello schema di Regolamento, i numerosi e ripetuti aggiornamenti di legge nonché alcuni correttivi posti in sede di adeguamento della articolazione amministrativa degli uffici e dei servizi hanno reso necessario procedere all'approvazione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti sopra citati, propedeutici all'adozione del Regolamento medesimo, con la conseguente considerevole protrazione dei tempi di redazione dello schema di Regolamento;

che l'assunzione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti amministrativi di conformità ambientale nella specifica matrice ha comportato reiterate revisioni per l'adeguamento dell'articolato regolamentare e la valutazione di misure integrative volte a garantire i livelli di tutela preesistenti e non ha consentito l'adozione del provvedimento da parte degli Organi deliberanti;

che, tuttavia, anche lo schema di deliberazione recante il Regolamento, già assunto come decisione di Giunta Capitolina n. 86/2015 con l'acquisizione dei pareri delle Commissioni Capitoline competenti e dei Municipi, non è stato adottato dal Commissario Straordinario prima della conclusione della gestione commissariale di Roma.

Considerato che finalità generale del provvedimento è inquadrare in un impianto organico gli adempimenti in materia acustica attribuiti ai Comuni dalla vigente normativa di settore e le modalità attuative della stessa in essere, già affinate in anni di applicazione e di confronto con le strutture dell'Amministrazione interessate e con la comunità cittadina nelle molteplici prospettive coinvolte: imprenditori, fruitori, abitanti, associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni di tutela dell'ambiente e della popolazione, avvalendosi delle potenzialità dello strumento regolamentare per integrare dette modalità con misure idonee a superare efficacemente le criticità, emerse nel corso del tempo, anche a fronte di intervenuti provvedimenti normativi;

che, nelle more dell'inoltro del Regolamento per l'approvazione dei nuovi Organi deliberanti, la U.O. competente del Dipartimento Tutela Ambientale è stata chiamata, ai sensi della legge 30 ottobre 2014, n. 161 in materia di "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge europea 2013 – bis" art. 19 "Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008", a fornire supporto tecnico all'ANCI in relazione a sopraggiunti provvedimenti normativi che hanno comportato ulteriori rilevanti ricadute su parti dell'articolato regolamentare;

che, pertanto, è stato elaborato un Regolamento, in allegato sub 1, quale parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, aggiornato ed integrato alla luce degli intervenuti:

- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014 n. 161";
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 recante "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

che nella redazione del presente schema di Regolamento sul rumore ambientale, integrato con le più recenti innovazioni normative intervenute, si è ritenuto necessario mantenere l'elemento caratterizzante, costituito dalla inclusione nell'articolato della ripartizione dei compiti collegati alle funzioni amministrative fra le diverse strutture dell'Amministrazione;

che con il presente Regolamento di gestione del rumore ambientale, in attuazione del disposto normativo, si intende armonizzare, in un sistema complessivo di regole e di procedure specifiche, il quadro operativo per dare compiuta efficacia alla Classificazione Acustica, quale rilevante strumento di pianificazione e programmazione territoriale, nonché regolamentare tutti i segmenti della vita sociale e produttiva potenzialmente idonei a produrre inquinamento acustico ambientale, dalle attività permanenti a quelle temporanee, dai lavori di cantiere ai programmi di eventi di intrattenimento collettivo, dalle attività di gestione dei servizi pubblici alla viabilità cittadina ed alle altre adduttrici di mobilità, allo sviluppo urbanistico, non solo con

intenti di dovuta tutela, ma anche di promozione della qualità dell'ambiente e della vita della collettività;

che con una Relazione Illustrativa, allegata in atti, sono stati esposti, in ampia sintesi, il quadro istituzionale, i principi informatori, l'impostazione metodologica, le finalità e le scelte strategiche che sostengono il Regolamento della gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale.

Visto che in data 2 ottobre 2018, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha effettuato la seguente attestazione, che di seguito integralmente si riporta “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: R. Matassa”;

che in data 2 ottobre 2018, il Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti del Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile ha espresso il parere che, di seguito, integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore

F.to: L. D'Aprile”;

che in data 9 ottobre 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to L. Botteghi”;

che la proposta, in data 11 ottobre 2018, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli;

che dai Consigli dei Municipi XI e XIV non è pervenuto alcun parere.

che i Consigli dei Municipi IV, V, VI, IX e XII con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;

che i Consigli dei Municipi I, III, VII, VIII, X, XIII e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

ART. 3 comma 1

Aggiungere dopo la lettera k:

l) Disporre campagne ed interventi di monitoraggio costante dei livelli di inquinamento acustico;

m) Assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

ART. 3 comma 2

Aggiungere dopo la lettera h:

i) Attuare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell'Amministrazione comunale di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi, le prescrizioni e tutta la documentazione ed i contributi (studi, rilievi, relazioni, ecc.). Organizzare, altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini e le Associazioni.

ART. 8 comma 7

Aggiungere dopo il comma 7:

8) Gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale entro sei mesi dall'approvazione ed adozione del presente Regolamento, predispongono il Piano di Risanamento Acustico e lo trasmettono agli organismi comunali per l'adozione dello stesso ai sensi del successivo articolo 10.

ART. 14 comma 6

Aggiungere dopo il comma 6:

7) Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento gli uffici comunali competenti e la struttura di Roma Capitale preposta alla Tutela Ambientale, predispongono il Piano di Azione e lo trasmettono agli organismi comunali per l'adozione dello stesso ai sensi del precedente comma 4.

ART. 23 comma 1

Aggiungere in tutte le voci dell'elenco del comma 1 la dizione:

"impianti rumorosi e/o di diffusione sonora"

ART. 32 comma 2

Inserire dopo la lettera f) del comma 2:

g) Eventuali altre deroghe concesse, nel corso dell'anno civile, sullo stesso sito.

ART. 33 comma 2

Sostituire l'intero comma 2 con il seguente:

2) Relativamente all'orario tra le ore 10:00 e le 23:00 e per una durata non superiore a tre giorni, con un intervallo di almeno 10 giorni tra un evento e l'altro nello stesso luogo per non più di cinque volte l'anno, possono essere concesse deroghe al valore limite di emissione entro il livello di 65 dB(A), misurato al ricettore abitativo più prossimo. Eventuali deroghe cumulative per più attività nell'area interessata dovranno rispettare il suddetto valore limite di emissione, misurato o calcolato sul lato maggiormente interessato dalla presenza di civili abitazioni.

NOTA ESPLICATIVA DI COMMENTO

Nel testo originario le deroghe sono fino a 75 decibel di rumore in facciata fino alle 24:00 per massimo 20 giorni l'anno e fino a 70 decibel senza limite di orario (quindi in

teoria anche tutta la notte) per massimo 30 giorni l'anno. Se si pensa che il limite di rumore in facciata nelle aree di intensa attività umana notte è 55 dB, concludiamo che sono 50 giorni l'anno con 15 - 20 decibel in più. Inoltre, se si tiene conto che per come si calcolano i decibel, 10 decibel in più corrispondono ad una pressione sonora 10 volte più forte ci rendiamo conto del danno che si può provocare. 70 decibel sono come una conversazione a voce alta. Da notare inoltre che l'Istituto Superiore di Sanità riporta che "sopra i 55 dB: il pericolo per la salute pubblica aumenta e si registrano frequentemente effetti negativi sulla salute tra cui il rischio di un aumento delle malattie cardiovascolari" (cfr. <http://www.epicentro.iss.it/temi/ambiente/LGOms.asp>).

ART. 33 comma 5

Da abolire

ART. 33 dopo il comma 4

Aggiungere i seguenti commi:

5) Relativamente al tempo di riferimento notturno dopo le ore 24:00, in ottemperanza e a quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 della L.R. 18 del 2001, non sono ammesse deroghe ai valori limite di emissione, di immissione e di attenzione.

6) Analogamente in tale periodo di riferimento non possono essere concesse deroghe al limite differenziale, al fine di poter consentire i relativi controlli strumentali dall'ARPA.

7) Nel caso di inottemperanza alle misure e disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in deroga di superamento dei limiti di emissione disposti negli orari previsti o di ogni altro inadempimento alla normativa vigente, accertati anche in esito al procedimento di cui all'articolo 29, il Dipartimento Tutela Ambientale dispone la revoca dell'autorizzazione in deroga e la sospensione dell'attività, richiedendo altresì al Sindaco l'emissione di provvedimenti urgenti e contingibili di cui all'articolo 9 Legge 447/95.

ART. 35

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5) Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l'istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente che provvede a verificare entro tre giorni la documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento dell'evento. Inoltre, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, la invierà alla struttura capitolina competente per la tutela ambientale per l'avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza. In ogni caso il procedimento tecnico amministrativo di verifica deve essere completato con urgenza ed indifferibilità nel termine di svolgimento della manifestazione temporanea, nel qual caso essa abbia una durata superiore a 15 giorni, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini, all'ambiente ed ai Beni Culturali, nonché emettere i necessari provvedimenti ed ordinanza. Per eventi che abbiano durata limitata e comunque inferiore ai 15 giorni, è obbligatorio che la verifica dei valori di emissione da parte dell'ARPA Lazio sia espletata entro il loro termine.

ART. 36

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2) Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Municipale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la

struttura comunale competente per la Tutela Ambientale. Gli uffici della Polizia Municipale sono obbligati a trasmettere le segnalazioni, i rapporti ed i referti agli uffici comunali competenti ed in particolare al Dipartimento Tutela Ambientale, entro tre giorni dal ricevimento o redazione degli stessi.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

Aggiungere l'articolo completo dopo l'articolo 40

Art. 40 bis (numerazione provvisoria)

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 42 ed unitamente a queste, l'amministrazione comunale ed in particolare il Dipartimento Tutela Ambientale, può disporre l'irrogazione di ulteriori sanzioni e prescrizioni.

1) In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto nell'articolo 27, comma 8 lettera b) viene disposta la sospensione dell'attività fino all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del piano di risanamento e/o bonifica, verificato dal Dipartimento di Tutela Ambientale; in caso di ulteriore inottemperanza viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente, su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

2) In caso di reiterazioni di abusi da parte delle stesse attività, unitamente all'irrogazione della terza sanzione pecuniaria o accessoria, viene disposta la sospensione dell'attività per 30 giorni; in caso di ulteriore sanzione, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente, su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

3) In caso di accertata inottemperanza ai provvedimenti urgenti e contingibili disposti, ex art. 9 Legge 447/95, il Dipartimento Tutela Ambientale, dispone la sospensione dell'attività per 30 giorni e trasmette il provvedimento alla Procura della Repubblica quale notizia di reato ex art. 650 C.P.; in caso di ulteriore inottemperanza, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

4) In relazione alle attività temporanee, svolte anche con autorizzazione in deroga di cui agli artt. 34, 35 e 36, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione in deroga dei limiti ed orari consentiti o di ogni altra violazione della normativa vigente, il Dipartimento Tutela Ambientale può disporre la revoca dell'autorizzazione e l'immediata sospensione dell'attività.

5) Il Dipartimento Tutela Ambientale può inoltre disporre a carico delle attività sottoposte a sanzioni l'emissione di provvedimenti limitativi dell'orario di apertura delle attività commerciali, in particolare di quelle di somministrazione o simili, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011.

6) L'Amministrazione comunale può disporre l'avvio di azione di risarcimento per i danni all'ambiente, ai beni culturali ed alla salute dei cittadini, derivati dalla mancata ottemperanza al presente Regolamento o alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nonché costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti.

7) Nel Regolamento non è trattato il problema dell'inquinamento antropico divenuto in alcune aree caratterizzate da concentrazione di locali notturni, soprattutto a seguito della liberalizzazione degli orari h.24 e che attirano in strada numerose persone. Chiediamo quindi che vengano introdotte misure di contrasto a tale problema che incide negativamente sulla salute dei cittadini come le altre tipologie di rumore e sulla possibilità per i cittadini di vivere in tali luoghi.

Municipio III:

ART. 3 comma 1

Aggiungere dopo la lettera k):

l) Disporre campagne ed interventi di monitoraggio costante dei livelli di inquinamento acustico.

m) Assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

ART. 3 comma 2

Aggiungere dopo la lettera h:

i) Attuare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell'amministrazione comunale di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi, le prescrizioni e tutta la documentazione ed i contributi (studi, rilievi, relazioni, ecc.). Organizzare, altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini e le associazioni.

ART. 8 comma 7

Aggiungere dopo il comma 7:

8) Gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale entro sei mesi dall'approvazione ed adozione del presente regolamento, predispongono il Piano di Risanamento Acustico e lo trasmettono agli organismi comunali per l'adozione dello stesso ai sensi del successivo articolo 10.

ART. 14 comma 6

Aggiungere dopo il comma 6:

7) Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, gli uffici comunali competenti e la struttura di Roma Capitale preposta alla Tutela Ambientale, predispongono il Piano di Azione e lo trasmettono agli organismi comunali per l'adozione dello stesso ai sensi del precedente comma 4.

ART. 23 comma 1

Aggiungere dopo la lettera g)

h) Attività commerciali con impianti rumorosi e/o di diffusione sonora.

ART. 32 comma 2

Inserire dopo la lettera f) del comma 2

g) Eventuali altre deroghe concesse, nel corso dell'anno civile, sullo stesso sito.

ART. 33 comma 2 lettera b)

Aggiungere dopo "eventuali prove": per l'evento dalle ore 10:00 alle 24:00.

ART. 33 comma 2

Aggiungere la lettera c)

Gli stessi soggetti recettori abitativi che siano già stati esposti ad attività temporanee in deroga ai limiti acustici ai sensi delle lettere a) o b) che precedono, non potranno essere esposti a nuova attività in deroga ai suddetti limiti prima che sia comunque trascorso l'intervallo temporale previsto dalle norme per l'attività già svolta.

ART. 35 comma 5

Aggiungere:

Per eventi che abbiano durata limitata e comunque inferiore ai 15 giorni, è obbligatorio che la verifica dei valori di emissione da parte dell'ARPA Lazio sia espletata entro il loro termine.

ART. 36

Modificare il comma 2 con il seguente:

2) Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Locale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale, entro quindici giorni dal ricevimento o redazione degli stessi.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

Aggiungere l'articolo completo dopo l'articolo 40

Art. 40 bis (numerazione provvisoria)

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 42, ed unitamente a queste, l'amministrazione comunale ed in particolare il Dipartimento Tutela Ambientale, può disporre a carico delle attività sottoposte a sanzioni l'emissione di provvedimenti limitativi dell'orario di apertura delle attività commerciali, di quelle di somministrazione o simili, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011.

Municipio VII:

ART. 27 comma 2

Sostituire al comma 2 dell'articolo 27, le seguenti parole:

"l'indicazione del tipo di disturbo subito e della sorgente dell'abuso sonoro"

con

"l'indicazione del tipo di disturbo subito, della sorgente dell'abuso sonoro e del giorno o dei giorni, indicando anche una fascia oraria, in cui tale disturbo si manifesti con maggiore intensità".

ART. 27 comma 9

Aggiungere alla fine del comma 9 dell'articolo 27 le parole:

"Detta Struttura procederà alla comunicazione dell'esito anche all'esponente."

ART. 35 comma 2

Aggiungere al comma 2 dell'articolo 35 la seguente lettera:

"d) Prevedendo dei controlli a campione"

ART. 35 comma 6

Aggiungere all'articolo 35 il seguente comma:

6) Nella fattispecie individuata dalla lettera d) del comma 2, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, ai fini di vigilanza, provvederà a svolgere controlli a campione verso i soggetti obbligati di cui agli artt. 21, 23 e 30 nonché alle autorizzazioni in deroga di cui agli artt. 32, 33 e 34 del presente Regolamento, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico di ARPA Lazio."

Municipio VIII:

ART. 3 comma 1

Aggiungere dopo la lettera k:

- l) Disporre campagne ed interventi di monitoraggio costante dei livelli di inquinamento acustico;
- m) Assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

ART. 3 comma 2

Aggiungere dopo la lettera h:

i) Attuare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell'amministrazione comunale di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi, le prescrizioni e tutta la documentazione ed i contributi (studi, rilievi, relazioni, ecc.). Organizzare, altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini e le associazioni.

ART. 8 comma 7

Aggiungere dopo il comma 7 dell'articolo 8:

8) Gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale entro sei mesi dall'approvazione ed adozione del presente Regolamento, predispongono il Piano di Risanamento Acustico e lo trasmettono agli organismi comunali l'adozione dello stesso ai sensi del successivo articolo 10.

ART. 14 comma 6

Aggiungere dopo il comma 6:

7) Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, gli uffici comunali competenti e la struttura di Roma Capitale preposta alla Tutela Ambientale, predispongono il Piano di Azione e lo trasmettono agli organismi comunali per l'adozione dello stesso ai sensi del precedente comma 4.

ART. 23 comma 1

Aggiungere in tutte le voci dell'elenco del comma 1 la dizione:

"impianti rumorosi e/o di diffusione sonora".

ART. 32 comma 2

Inserire dopo la lettera f) del comma 2

g) eventuali altre deroghe concesse, nel corso dell'anno civile, sullo stesso sito.

ART. 33 comma 2

Sostituire l'intero comma 2 dell'articolo 33 con il seguente:

2) Relativamente all'orario tra le ore 10:00 e le 23:00 e per una durata non superiore a tre giorni, con un intervallo di almeno 10 giorni tra un evento e l'altro nello stesso luogo per non più di cinque volte l'anno, possono essere concesse deroghe al valore limite di emissione entro il livello di 65 dB(A), misurato al ricettore abitativo più prossimo.

Eventuali deroghe cumulative per più attività nell'area interessata dovranno rispettare il suddetto valore limite di emissione, misurato o calcolato sul lato maggiormente interessato dalla presenza di civili abitazioni.

ART. 33 comma 5

Da abolire

ART. 33 dopo il comma 4

Aggiungere i seguenti commi:

5) Relativamente al tempo di riferimento notturno dopo le ore 24:00, in ottemperanza e a quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 della L.R. 18 del 2001, non sono ammesse deroghe ai valori limite di emissione, di immissione e di attenzione.

6) Analogamente in tale periodo di riferimento non possono essere concesse deroghe al limite differenziale, al fine di poter consentire i relativi controlli strumentali dall'ARPA.

7) Nel caso di inottemperanza alle misure e disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in deroga di superamento dei limiti di emissione disposti negli orari previsti, o di ogni altro inadempimento alla normativa vigente, accertati anche in esito al procedimento di cui all'articolo 29, il Dipartimento Tutela Ambientale dispone la revoca dell'autorizzazione in deroga e la sospensione dell'attività, richiedendo altresì al Sindaco l'emissione di provvedimenti urgenti e contingibili di cui all'articolo 9 Legge 447/95.

ART. 35

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5) Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l'istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente che provvede a verificare entro tre giorni la documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento dell'evento.

Inoltre, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, la invierà alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale per l'avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza. In ogni caso il procedimento tecnico amministrativo di verifica deve essere completato con urgenza ed indifferibilità nel termine di svolgimento della manifestazione temporanea, nel qual caso essa abbia una durata superiore a 15 giorni, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini, all'ambiente ed ai beni culturali, nonché emettere i necessari provvedimenti ed ordinanza. Per eventi che abbiano durata limitata e comunque inferiore ai 15 giorni, è

obbligatorio che la verifica dei valori di emissione da parte dell'ARPA Lazio sia espletata entro il loro termine.

ART. 36

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2) Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Municipale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale. Gli uffici della Polizia Municipale sono obbligati a trasmettere le segnalazioni, i rapporti ed i referti agli uffici comunali competenti ed in particolare al Dipartimento Tutela Ambientale, entro tre giorni dal ricevimento o redazione degli stessi.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

Aggiungere l'articolo completo dopo l'art. 40

Art.40 bis (numerazione provvisoria)

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 42, ed unitamente a queste, l'amministrazione comunale ed in particolare il Dipartimento Tutela Ambientale, può disporre l'irrogazione di ulteriori sanzioni e prescrizioni.

1) In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto nell'articolo 29, comma 6 lettera d), viene disposta la sospensione dell'attività fino all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del piano di risanamento e/o bonifica, verificato dal Dipartimento di Tutela Ambientale; in caso di ulteriore inottemperanza viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente, su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

2) In caso di reiterazioni di abusi da parte delle stesse attività, unitamente all'irrogazione della terza sanzione pecuniaria o accessoria, viene disposta la sospensione dell'attività per 30 giorni; in caso di ulteriore sanzione, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

3) In caso di accertata inottemperanza ai provvedimenti urgenti e contingibili disposti ex articolo 9 Legge 447/95, il Dipartimento Tutela Ambientale, dispone la sospensione dell'attività per 30 giorni e trasmette il provvedimento alla Procura della Repubblica quale notizia di reato ex art. 650 C.P.; in caso di ulteriore inottemperanza, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.

4) In relazione alle attività temporanee, svolte anche con autorizzazione in deroga di cui agli artt. 34, 35 e 36, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, dei limiti ed orari consentiti, o di ogni altra violazione della normativa vigente, il Dipartimento Tutela Ambientale può disporre la revoca dell'autorizzazione e l'immediata sospensione dell'attività.

5) Il Dipartimento Tutela Ambientale, può inoltre disporre a carico delle attività sottoposte a sanzioni l'emissione di provvedimenti limitativi dell'orario di apertura delle attività commerciali, in particolare di quelle di somministrazione o simili, in

ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011.

6) L'amministrazione comunale può disporre l'avvio di azione di risarcimento per i danni all'ambiente, ai beni culturali ed alla salute dei cittadini, derivati dalla mancata ottemperanza al presente Regolamento o alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nonché costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti.

Municipio X:

1) Verificare che le terminologie tecniche richiamate nel Regolamento siano tutte supportate da apposite definizioni nell'articolo 2 e che, al fine di una migliore fruibilità delle stesse, siano organizzate in ordine alfabetico.

Municipio XIII:

Punti di indirizzo per la regolamentazione generale della gestione delle emissioni rumorose da parte dei privati, a tutela della salute pubblica e della qualità della vita del cittadino sul territorio di Roma Capitale.

Premessa

Roma come ogni città metropolitana si sta allontanando dagli standard di vivibilità e qualità della vita più adeguati e vicini alle esigenze delle persone.

A questo dà il suo contributo negativo l'inquinamento acustico, come al Titolo I art. 1-2-3; Titolo II art. 4 e 5; Titolo II Capo III art. da 12 a 16, e la concomitante disattenzione all'osservanza dei regolamenti in merito e all'auto-disciplina nell'emissione di rumori molesti, senza alcun riguardo per gli orari, l'opportunità, il tipo di attività che si svolge, la vicinanza con punti sensibili, la quantità di cittadini che possono essere raggiunti e quindi infastiditi dai rumori molesti che si producono.

I rumori molesti, come all'articolo 2 - comma 2 - dalla lettera A alla GG, non sono causa di disturbo solo del sonno ma anche delle attività quotidiane diurne, quali lo studio e tutte le attività che richiedano concentrazione (es. attività professionali, didattiche, artistiche, di ricerca ecc.). In questa ottica rientra anche la problematica dei rumori prodotti nel corso dei lavori privati di ristrutturazione e manutenzione varie, che richiede l'utilizzo di attrezzature manuali ed elettriche molto rumorose.

Tra le fonti di maggior disturbo della quiete pubblica e di inquinamento acustico, ci sono anche gli allarmi sonori dei sistemi di antifurto.

Questo tipo di dissuasore è particolarmente molesto poiché ha una persistenza e un'intensità di emissione sonora molto elevata e generalmente entra in funzione proprio nei giorni e negli orari di maggior disturbo, giorni festivi e ore notturne.

Peraltro non ha praticamente riscontro a livello europeo, dove il suo utilizzo è quasi sconosciuto.

Un altro rumore particolarmente logorante e di forte impatto in città è quello dei veicoli a motore, in particolare quello emesso dalle marmitte, rese rumorose dall'usura o dalla tipologia.

Per questo si propone di introdurre all'interno del perimetro urbano del Comune di Roma:

1) Istituzione dell'ora di silenzio, così come si usa fare da sempre nei regolamenti di alcuni condomini, dei consorzi abitativi e dei campeggi - ad integrazione dell'Allegato 1

e tenuto conto del Titolo I art. 3 e tenuto conto dei contenuti del Titolo I art. 2 comma 2; del Titolo II art.8.

2) Regolamentazione dell'utilizzo di strumentazione per i lavori privati di manutenzione varia e di ristrutturazione, ordinari e straordinari, non a carattere di urgenza - tenuto conto degli Allegati 1D e 1E e tenuto conto del Titolo IV - Capo III - art. dal 30 al 34, con particolare riferimento al 34.

3) Regolamentazione e divieti per i veicoli con marmitte rumorose - tenuto conto del Titolo III - Capo I - articoli 19 e 20.

4) Divieto di installazione e utilizzo di sistemi di antifurto con allarme sonoro - tenuto conto del Titolo I art. 3 e del Titolo I art. 2 comma 2; Titolo II - Capo II - art. 8.

Questi punti si intendono da applicare indistintamente a tutto il territorio di Roma Capitale, prescindono dalla Pianificazione acustica, come al Titolo II Capo art. 4 e 5.

La valutazione e classificazione dei rumori suddetti vanno ricondotti ai criteri del Titolo I art. 2 comma 2, in particolare lettere: U - Z - AA in materia di clima acustico ambientale, rumore ambientale, rumore residuo.

La pubblica amministrazione, come al Titolo II Capo II art. 8, ha il dovere di salvaguardare la salute pubblica e di garantire la qualità della vita dei cittadini, che passa anche per la qualità del sonno e la tranquillità nelle ore diurne.

L'intento è quello di rendere Roma una città più vivibile, sempre più a dimensione d'uomo e con uno standard di qualità della vita sempre migliore.

Riteniamo quanto premesso e quanto segue, sotto forma di punti di indirizzo, parte di una più ampia integrazione a questo nuovo Regolamento, che appare completo e corretto dal punto di vista tecnico ma carente nei contenuti di indirizzo, che invece riteniamo importanti se non fondamentali data l'importanza dell'argomento per la salute pubblica e la qualità della vita dei cittadini.

1 - Istituzione degli orari di silenzio - limitazioni e divieti di emissione di rumori molesti su tutto il territorio di Roma Capitale. Su tutto il territorio di Roma Capitale si dispone l'osservanza di orari fissi di silenzio negli orari stabiliti di seguito, determinati in base ai ritmi biologici di cui necessita la persona e a quelli delle attività umane, oltre che di tutte le attività ordinarie e straordinarie che necessitano di normazione all'interno di questo orario.

Dalle 22:00 alle 08:00

dalle 13:30 alle 15:30

Tutte le apparecchiature domestiche o professionali ad alta emissione di rumore e tutti gli apparecchi di riproduzione audio e video e/o quelli che prevedano qualunque tipo di emissione sonora, gli impianti di amplificazione di strumenti musicali, gli strumenti musicali acustici e i microfoni, potranno essere usati solo in ambienti insonorizzati.

Al di fuori di essi dovranno essere spenti o tenuti ad un volume moderato, tale da non essere percepito al di fuori dei locali nei quali viene prodotto.

L'uso degli elettrodomestici dovrà essere limitato ai soli apparecchi nuovi o di recente fabbricazione, che abbiano la certificazione della bassa rumorosità.

È vietato tenere all'esterno animali domestici che con il loro verso insistito, possano essere percepiti in modo molesto e quindi disturbare la quiete pubblica.

Qualunque suono, sia di origine vocale, di animali o elettrico dovrà essere moderato in modo da non essere percepito all'esterno dei locali dove viene prodotto.

Ciò dovrà essere osservato sia nelle abitazioni e locali ad uso privato, che nei locali pubblici o luoghi di lavoro, che non direttamente su strada o in fabbricati totalmente indipendenti da quelli abitativi.

Per quanto concerne l'uso di macchinari e attrezzature per manutenzione varia e ristrutturazioni edili, si rimanda al punto 2 di questo capitolo.

2 - Regolamentazione dell'utilizzo di strumentazione nei lavori privati di manutenzione varia e di ristrutturazione edilizia, ordinari e straordinari, non a carattere di urgenza, su tutto il territorio di Roma Capitale.

Gli interventi di manutenzione privata di tutti i beni mobili, ad opera degli stessi o di terzi e di ristrutturazioni edilizie, ordinari e straordinari, non a carattere di urgenza, di tutte le tipologie di beni immobili di privati – appartamenti, villini, locali commerciali, cantine, box auto, garage ecc. - e di ogni genere di annessi - giardini, terrazzi, cortili ed ogni genere di area esterna, che necessitino dell'utilizzo di utensili manuali e/o apparecchiature elettriche (quali ad esempio falcia-erba, trapani, seghe circolari, levigatrici, martelli, picconi ecc.) che producano rumori di forte impatto, tanto da essere percepiti anche a media e grande distanza e che rechino disturbo al vicinato, potranno essere effettuati solo nelle fasce orarie previste:

dalle 08:00 alle 13:30

dalle 15:30 18:30

esclusa la domenica e tutti i giorni festivi, nei quali non è consentito questo tipo di attività.

Fuori degli orari indicati sarà possibile procedere con tutti quegli interventi che non producano rumori di forte impatto (quali per esempio potature e sfalci con utensili manuali, intonacatura, rasatura e pittura muraria, messa in posa di piastrelle, parquet ed ogni genere di lastricato ecc.)

3 - Regolamentazione e limitazione dei veicoli con marmitte rumorose su tutto il territorio di Roma Capitale.

All'interno del perimetro urbano di Roma Capitale è interdetta la circolazione di tutti quei veicoli che abbiano marmitte con emissione di rumore molesto, per usura o per modalità di fabbricazione.

Tutti i possessori di veicoli che abbiano questo tipo di problematica, devono provvedere a risolverla con la manutenzione o la sostituzione, in caso di marmitta vecchia o danneggiata o con l'impianto silenziatore, in caso di marmitte tipo Custom o altra marmitta strutturalmente rumorosa.

4 - Limitazioni nell'installazione e utilizzo di sistemi di antifurto con allarme sonoro su tutto il territorio di Roma Capitale. Su tutto il territorio di Roma Capitale, si determina il divieto di installazione e utilizzo di sistemi di antifurto con allarme sonoro, su tutti i beni immobili e i veicoli privati, ad uso privato e/o pubblico, che non siano dotati di sistemi di limitazione della durata e della frequenza di emissione sonora e la possibilità di essere disinseriti anche a distanza.

(A questo proposito si chiede al Dipartimento Tutela Ambientale di individuare dei parametri di persistenza dell'allarme sonoro in termini di durata massima e frequenza, tali da ridurre al minimo l'impatto sulla quiete pubblica, cosa sulla quale non ci esprimiamo per mancanza delle necessarie competenze tecniche specifiche. Da tale valutazione potrà essere determinata la tabella fissa di riferimento che il Comune di Roma andrà ad imporre per l'installazione dei sistemi in oggetto).

Questi potranno essere sostituiti da sistemi di antifurto evoluti, quali antifurto satellitari con sistema GPS, antifurto collegati e centrali di intervento di sicurezza pubblica o privata, antifurto collegati al cellulare con sistema GSM, impianti di videosorveglianza. In alternativa potranno essere utilizzati sistemi di dissuasione e antifurto tradizionali, meccanici, di vario tipo.

Per tutto ciò che concerne la normazione per il controllo e il rispetto di queste regole e la definizione dei relativi sanzionamenti e/o provvedimenti disciplinari in merito, rimandiamo la competenza al Dipartimento Tutela Ambientale, che ha redatto questo Regolamento, all'Assessorato alla Sostenibilità Ambientale e alla Commissione Capitolina IV - Ambiente.

Municipio XV:

ART. 3 comma 1

Aggiungere dopo la lettera k:

l) Adozione di una relazione biennale sullo stato acustico.

Disporre campagne ed interventi di monitoraggio costante dei livelli di inquinamento acustico.

Assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

ART. 3 comma 2

Aggiungere dopo la lettera h:

i) Individuazione dei criteri per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico ed elaborazione di proposta della stessa.

l) Attuare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell'amministrazione comunale di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi, le prescrizioni e tutta la documentazione ed i contributi (studi, rilievi, relazioni, ecc.). Organizzare, altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini e le Associazioni.

ART. 7 bis

Aggiungere l'articolo completo dopo l'articolo 7.

Art. 7 bis (numerazione provvisoria)

Relazione biennale sullo stato acustico

L'Amministrazione comunale adotta una relazione periodica sullo stato acustico del territorio comunale, con le modalità indicate dall'articolo 7 comma 5 della Legge n. 447/95, su proposta elaborata dalla Struttura di Roma Capitale competente per la Tutela Ambientale, sulla base anche di dati acquisiti da altri Uffici di Roma Capitale o da soggetti esterni competenti in materie con possibili ricadute su tale componente ambientale.

La relazione deve contenere:

- elementi della gestione del piano di zonizzazione acustica comunale;
- lo stato di avanzamento del piano di risanamento acustico comunale;
- il referto sui risultati conseguiti attraverso i piani di risanamento aziendali;
- le criticità registrate sul territorio comunale in materia di clima ed impatto acustico ambientale, ivi compreso il rumore di tipo antropico;
- le informazioni statistiche sui pareri di conformità acustica ambientale espressi dalla competente struttura di Roma Capitale, nel periodo di riferimento;

- la formulazione di proposte per l'adeguamento del piano di zonizzazione acustica comunale;
- l'indicazione delle zone da tutelare e delle zone dove è possibile conseguire livelli di qualità.

Di detta relazione va pubblicato avviso pubblico ed entro il termine di 45 giorni il pubblico può presentare eventuali osservazioni.

Le mappature acustiche e la mappa acustica strategica come pure il Piano di Azione, di cui agli artt. 14 e 15 del Capo III del presente Titolo, costituiscono elementi concorrenti all'elaborazione della Relazione Biennale sullo Stato Acustico del territorio.

Le relazioni biennali vengono rese pubbliche secondo quanto indicato nell'articolo 8 del D.Lgs. 194/2005 e cioè "anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili".

ART. 8 comma 7

Aggiungere dopo il comma 7 dell'articolo 8:

8) Gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla tutela ambientale entro sei mesi dall'approvazione ed adozione del presente Regolamento, predispongono il Piano di Risanamento Acustico e lo trasmettono agli organismi comunali l'adozione dello stesso ai sensi del successivo articolo 10.

ART. 13 comma 2

Aggiungere dopo il comma 2:

3) Le mappature acustiche e la Mappa Acustica Strategica costituiscono elementi concorrenti alla redazione della Relazione biennale sullo stato acustico del territorio, di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

ART. 14 comma 6

Aggiungere dopo il comma 6:

7) Il Piano di Azione costituisce elemento concorrente alla redazione della relazione biennale sullo stato acustico del territorio di cui all'articolo 7 del Capo I del presente Titolo.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, gli uffici comunali competenti e la struttura di Roma Capitale preposta alla tutela ambientale, predispongono il Piano di Azione e lo trasmettono agli organismi comunali per l'adozione dello stesso ai sensi del precedente comma 4.

ART. 20 comma 3

Aggiungere dopo il comma 3:

4) I risultati conseguiti dalle attività di monitoraggio di cui ai commi precedenti formeranno elementi della Relazione biennale sullo stato acustico dell'ambiente.

ART. 23 comma 1

Aggiungere dopo il comma 1:

2) Per tutte le attività diverse da quelle elencate nel precedente comma 1 e che comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività debba contenere la documentazione, redatta da un tecnico competente, di impatto acustico e le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni

sonore causate dall'attività o dagli impianti, come disposto dall'articolo 8 comma 6 della Legge 447/95. Per le attività diverse da quelle indicate nel precedente comma 1 e le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale, nonché per le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del DPR 227/11, è possibile fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ART. 27

Segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte. Aggiungere la tempistica (entro giorni...) nei commi dell'articolo 27 dove sono indicati "accertamenti, trasmissioni, comunicazioni ecc."

ART. 29

Sostituire tutto l'articolo 29 con il seguente:

Per il conseguimento del parere di conformità acustica ambientale, le attività legate ad eventi programmati dalla pubblica Amministrazione locale sono assimilate alle attività a carattere permanente, così come previsto dal punto 1.2.8 delle N.T.A. della Classificazione Acustica del territorio capitolino.

ART. 30 comma 2

Aggiungere dopo il comma 2:

3) Sono altresì esonerate le attività connesse alle manifestazioni, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, a condizione che dette attività non si protraggano per più di tre giorni e che terminino entro le ore 22:00. Eventuali spettacoli pirotecnici connessi a dette manifestazioni possono essere eseguiti entro le ore 24:00 e con durata non superiore a trenta minuti.

ART. 32 dopo il comma 2

Inserire dopo il comma 2 come comma 3 e poi scalare la numerazione dei commi dell'articolo 32:

3) La durata complessiva della deroga non può in ogni caso superare il termine di giorni tre e per i cantieri essa può essere solo diurna.

ART. 33 comma 2

Sostituire l'intero comma 2 dell'articolo 33 con il seguente:

2) Relativamente all'orario tra le ore 10:00 e le 22:00 e per una durata non superiore a tre giorni, possono essere concesse deroghe al valore limite di emissione entro il livello di 65 dB(A), misurato o calcolato al perimetro dell'attività. Eventuali deroghe cumulative per più attività nell'area interessata dovranno rispettare il suddetto valore limite di emissione, al perimetro dell'area di attività cumulativa, misurato o calcolato sul lato maggiormente interessato dalla presenza di civili abitazioni.

ART. 33 comma 5

Da abolire

ART. 33 dopo il comma 4

Aggiungere i seguenti commi:

5) Relativamente al tempo di riferimento notturno dopo le ore 24:00, in ottemperanza e a quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 della L.R. 18 del 2001, non sono ammesse deroghe ai valori limite di emissione, di immissione e di attenzione.

6) Analogamente in tale periodo di riferimento non possono essere concesse deroghe al limite differenziale, al fine di poter consentire i relativi controlli strumentali dall'ARPA.

7) Nel caso di inottemperanza alle misure e disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in deroga di superamento dei limiti di emissione disposti negli orari previsti, o di ogni altro inadempimento alla normativa vigente, accertati anche in esito al procedimento di cui all'articolo 29, il Dipartimento Tutela Ambientale dispone la revoca dell'autorizzazione in deroga e la sospensione dell'attività, richiedendo altresì al Sindaco l'emissione di provvedimenti urgenti e contingibili di cui all'articolo 9 della Legge 447/95.

ART. 35

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5) Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l'istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente che provvede a verificare entro tre giorni la documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento dell'evento.

Inoltre, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, la invierà alle Struttura capitolina competente per la tutela ambientale per l'avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza. In ogni caso il procedimento tecnico amministrativo di verifica deve essere completato con urgenza ed indifferibilità nel termine di svolgimento della manifestazione temporanea, nel qual caso essa abbia una durata superiore a 15 giorni, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini, all'ambiente ed ai beni culturali, nonché emettere i necessari provvedimenti ed ordinanza. Per eventi che abbiano durata limitata e comunque inferiore ai 15 giorni, è obbligatorio che la verifica dei valori di emissione da parte dell'ARPA Lazio sia espletata entro il loro termine.

ART. 36

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2) Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Municipale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale. Gli uffici della Polizia Municipale sono obbligati a trasmettere le segnalazioni, i rapporti ed i referti agli uffici comunali competenti ed in particolare al Dipartimento Tutela Ambientale, entro tre giorni dal ricevimento o redazione degli stessi.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

Aggiungere l'articolo completo dopo l'articolo 40

Art.40 bis (numerazione provvisoria)

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 42, ed unitamente a queste, l'amministrazione comunale ed in particolare il Dipartimento Tutela Ambientale, può disporre l'irrogazione di ulteriori sanzioni e prescrizioni.

- 1) In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto nell'articolo 29, comma 6 lettera d), viene disposta la sospensione dell'attività fino all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del piano di risanamento e/o bonifica, verificato dal Dipartimento di Tutela Ambientale; in caso di ulteriore inottemperanza viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente, su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.
- 2) In caso di reiterazioni di abusi da parte delle stesse attività, unitamente all'irrogazione della terza sanzione pecuniaria o accessoria, viene disposta la sospensione dell'attività per 30 giorni; in caso di ulteriore sanzione, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.
- 3) In caso di accertata inottemperanza ai provvedimenti urgenti e contingibili disposti ex art. 9 della Legge 447/95, il Dipartimento Tutela Ambientale, dispone la sospensione dell'attività per 30 giorni e trasmette il provvedimento alla Procura della Repubblica quale notizia di reato ex art. 650 C.P.; in caso di ulteriore inottemperanza, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.
- 4) In relazione alle attività temporanee, svolte anche con autorizzazione in deroga di cui agli artt. 34, 35 e 36, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, dei limiti ed orari consentiti, o di ogni altra violazione della normativa vigente, il Dipartimento Tutela Ambientale può disporre la revoca dell'autorizzazione e l'immediata sospensione dell'attività.
- 5) Il Dipartimento Tutela Ambientale, può inoltre disporre a carico delle attività sottoposte a sanzioni l'emissione di provvedimenti limitativi dell'orario di apertura delle attività commerciali, in particolare di quelle di somministrazione o simili, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011.
- 6) L'amministrazione comunale può disporre l'avvio di azione di risarcimento per i danni all'ambiente, ai beni culturali ed alla salute dei cittadini, derivati dalla mancata ottemperanza al presente Regolamento o alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nonché costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti.

Che il Consiglio del Municipio II ha espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

ART. 3 comma 1

Aggiungere dopo la lettera k:

- l) Disporre campagne ed interventi di monitoraggio costante dei livelli di inquinamento acustico;
- m) Assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

ART. 3 comma 2

Aggiungere dopo la lettera h:

i) Attuare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell'amministrazione comunale di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi, le prescrizioni e tutta la documentazione ed i contributi (studi, rilievi, relazioni, ecc.) Organizzare, altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini e le associazioni.

ART. 8 comma 7

Aggiungere dopo il comma 7 dell'articolo 8:

8) Gli uffici comunali competenti e la struttura comunale preposta alla Tutela Ambientale entro sei mesi dall'approvazione ed adozione del presente regolamento, predispongono il Piano di Risanamento Acustico e lo trasmettono agli organismi comunali l'adozione dello stesso ai sensi del successivo articolo 10.

ART. 14 comma 6

Aggiungere dopo il comma 6:

7) Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, gli uffici comunali competenti e la struttura di Roma Capitale preposta alla Tutela Ambientale, predispongono il Piano di Azione e lo trasmettono agli organismi comunali per l'adozione dello stesso ai sensi del precedente comma 4.

ART. 23 comma 1

Aggiungere in tutte le voci dell'elenco del comma 1 la dizione:

"impianti rumorosi e/o di diffusione sonora".

ART. 32 comma 2

Inserire dopo la lettera f) del comma 2

g) eventuali altre deroghe concesse, nel corso dell'anno civile, sullo stesso sito.

ART. 33 comma 2

Sostituire l'intero comma 2 dell'articolo 33 con il seguente:

2) Relativamente all'orario tra le ore 10:00 e le 23:00 e per una durata non superiore a tre giorni, con un intervallo di almeno 10 giorni tra un evento e l'altro nello stesso luogo per non più di cinque volte l'anno, possono essere concesse deroghe al valore limite di emissione entro il livello di 65 dB(A), misurato al ricettore abitativo più prossimo.

Eventuali deroghe cumulative per più attività nell'area interessata dovranno rispettare il suddetto valore limite di emissione, misurato o calcolato sul lato maggiormente interessato dalla presenza di civili abitazioni.

ART. 33 comma 5

Da abolire

ART. 33 dopo il comma 4

Aggiungere i seguenti commi:

5) Relativamente al tempo di riferimento notturno dopo le ore 24:00, in ottemperanza e a quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 della L.R. 18 del 2001, non sono ammesse deroghe ai valori limite di emissione, di immissione e di attenzione.

6) Analogamente in tale periodo di riferimento non possono essere concesse deroghe al limite differenziale, al fine di poter consentire i relativi controlli strumentali dall'ARPA.

7) Nel caso di inottemperanza alle misure e disposizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione in deroga di superamento dei limiti di emissione disposti negli orari previsti, o di ogni altro inadempimento alla normativa vigente, accertati anche in esito al procedimento di cui all'articolo 29, il Dipartimento Tutela Ambientale dispone la revoca dell'autorizzazione in deroga e la sospensione dell'attività, richiedendo altresì al Sindaco l'emissione di provvedimenti urgenti e contingibili di cui all'articolo 9 Legge 447/95.

8) Ove vi siano autorizzazioni in deroga gli uffici competenti comunicano alla polizia locale quanto autorizzato che predispone termine di comunicazione per la cittadinanza coinvolta nelle zone su cui insiste la deroga.

ART. 35

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5) Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l'istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente che provvede a verificare entro tre giorni la documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni relative allo svolgimento dell'evento.

Inoltre, effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, la invierà alle Struttura capitolina competente per la tutela ambientale per l'avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza. In ogni caso il procedimento tecnico amministrativo di verifica deve essere completato con urgenza ed indifferibilità nel termine di svolgimento della manifestazione temporanea, nel qual caso essa abbia una durata superiore a 15 giorni, al fine di prevenire danni alla salute dei cittadini, all'ambiente ed ai beni culturali, nonché emettere i necessari provvedimenti ed ordinanza. Per eventi che abbiano durata limitata e comunque inferiore ai 15 giorni, è obbligatorio che la verifica dei valori di emissione da parte dell'ARPA Lazio sia espletata entro il loro termine.

ART. 36

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2) Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Municipale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la Struttura comunale competente per la Tutela Ambientale. Gli uffici della Polizia Municipale sono obbligati a trasmettere le segnalazioni, i rapporti ed i referti agli uffici comunali competenti ed in particolare al Dipartimento Tutela Ambientale, entro tre giorni dal ricevimento o redazione degli stessi.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

Aggiungere l'articolo completo dopo l'articolo 40

Art.40 bis (numerazione provvisoria)

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 42, ed unitamente a queste, l'amministrazione comunale ed in particolare il Dipartimento Tutela Ambientale, può disporre l'irrogazione di ulteriori sanzioni e prescrizioni.

- 1) In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto nell'articolo 27, comma 6 lettera d), viene disposta la sospensione dell'attività fino all'accertamento dell'avvenuta esecuzione del piano di risanamento e/o bonifica, verificato dal Dipartimento di Tutela Ambientale; in caso di ulteriore inottemperanza viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente, su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.
- 2) In caso di reiterazioni di abusi da parte delle stesse attività, unitamente all'irrogazione della terza sanzione pecuniaria o accessoria, viene disposta la sospensione dell'attività per 30 giorni; in caso di ulteriore sanzione, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.
- 3) In caso di accertata inottemperanza ai provvedimenti urgenti e contingibili disposti ex art. 9 Legge 447/95, il Dipartimento Tutela Ambientale, dispone la sospensione dell'attività per 30 giorni e trasmette il provvedimento alla Procura della Repubblica quale notizia di reato ex art. 650 C.P.; in caso di ulteriore inottemperanza, viene disposta l'emissione di provvedimento di revoca del titolo autorizzativo dell'attività sottoposta alla sanzione e di chiusura della stessa, da parte del Municipio o dell'ufficio comunale competente su richiesta del Dipartimento di Tutela Ambientale.
- 4) In relazione alle attività temporanee, svolte anche con autorizzazione in deroga di cui agli artt. 34, 35 e 36, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'autorizzazione in deroga, dei limiti ed orari consentiti, o di ogni altra violazione della normativa vigente, il Dipartimento Tutela Ambientale può disporre la revoca dell'autorizzazione e l'immediata sospensione dell'attività.
- 5) Il Dipartimento Tutela Ambientale, può inoltre disporre a carico delle attività sottoposte a sanzioni l'emissione di provvedimenti limitativi dell'orario di apertura delle attività commerciali, in particolare di quelle di somministrazione o simili, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148/2011.
- 6) L'amministrazione comunale può disporre l'avvio di azione di risarcimento per i danni all'ambiente, ai beni culturali ed alla salute dei cittadini, derivati dalla mancata ottemperanza al presente regolamento o alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, nonché costituirsi parte civile nei procedimenti penali conseguenti.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 26 luglio 2019 in merito alle richieste e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

ART. 3 comma 1

- l) La richiesta viene accolta previa sostituzione del termine "costante" con il termine "periodico".
- m) La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 3 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 8 comma 7

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. L'articolo 8 riguarda infatti il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale e non già i "Piani di risanamento acustico delle Imprese" di cui all'articolo 10 della presente proposta regolamentare.

Il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale è riferito alle competenze di cui alla legge 447/1995, articolo 6 comma 1 lettera c) incardinate nei comuni che devono recepire il contenuto dei Piani di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) e all'articolo 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 secondo tempistiche in essa definite. Il Piano Comunale di Risanamento acustico è approvato dall'Assemblea Capitolina.

I Piani di risanamento acustico delle Imprese sono disciplinati dall'articolo 10 della presente proposta regolamentare e, fermo restando il riferimento all'articolo 26 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, qualora gli accertamenti legati alla attività di vigilanza e controllo acclarino il superamento dei livelli acustici limite, le imprese stesse dovranno eseguire da subito gli interventi di risanamento acustico in quanto nessuna attività permanente può esercitare superando tali limiti fissati dalla normativa di settore e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 14 comma 6

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. Per quanto riguarda il Piano di Azione la tempistica della redazione è fissata dal D.Lgs 194/2005, così come integrato dal D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42. che dispone per la sua redazione una cadenza quinquennale. La prossima redazione per la competenza dell'Agglomerato è fissata dalla norma al 18 aprile 2023 (art. 3 comma 1, lettera a) del D.Lgs 17 febbraio 2017, n. 42).

ART. 23 comma 1

La richiesta non viene accolta in quanto l'articolo 23 individua non già le "singole sorgenti" bensì le attività e quindi i soggetti obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale, ai fini dell'abilitazione all'esercizio, la documentazione di previsione di impatto acustico compresi i soggetti di cui al DPR 227/2011, intendendo quale sorgente sonora, l'attività nel suo complesso comprensiva di tutte le sorgenti ad essa afferenti.

L'articolo 23 recita infatti che la Relazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta secondo quanto disposto dall'Allegato 1C al presente Regolamento che, richiamando l'articolo 18 della legge Regione Lazio 18/2001 (documentazione di impatto acustico e modalità di controllo), illustra nel dettaglio quali devono essere i suoi contenuti minimi.

ART. 32 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto, sebbene implicita nell'attività istruttoria della struttura capitolina preposta alla tutela ambientale, rafforzativa dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone come disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regione Lazio n. 18/2001.

ART. 33 comma 2

La richiesta viene accolta tenuto conto che la normativa di riferimento lascia alle Amministrazioni locali la facoltà di autorizzare in deroga ai livelli acustici ambientali limite fissati dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale le attività "Temporanee" di tale natura e recependo nella motivazione dell'emendamento l'esigenza di una più spinta tutela della popolazione esposta alle immissioni acustiche generate dallo svolgimento delle attività temporanee autorizzabili in deroga ai limiti acustici ambientali. Si propone, al fine di coniugare l'esigenza di tutela con l'esigenza di sviluppo aggregativo sociale e culturale in accordo ai mutati stili di vita, di eliminare l'intera lettera a) e di rimodulare le tempistiche declinate nella lettera b) come segue:

"Per le attività temporanee non di cantiere, la struttura capitolina competente per la tutela ambientale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 32, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti: fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, esclusivamente nelle fasce temporali dalle ore 10:00 alle ore 24:00 per lo svolgimento dell'evento e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per le prove, per un massimo di 3 giorni consecutivi, ripetibili su uno stesso sito con intervallo temporale non inferiore a 10 giorni e per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro".

ART. 33 comma 5

La richiesta non viene accolta in quanto è nella facoltà deliberativa della Giunta Capitolina la valutazione del pubblico interesse di particolari manifestazioni, non ricomprese tra quelle programmate, che possono presentare caratteristiche di celebrazione di ricorrenze e/o eventi straordinari di particolare valenza di aggregazione sociale e/o di particolare valenza culturale tale che le stesse possano essere reputate meritevoli di essere svolte in deroga ai livelli acustici fissati dalla legislazione vigente e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 33 dopo il comma 4

5) La richiesta viene accolta come da riformulazione del comma 2 dell'articolo 33.

6) La richiesta non viene accolta in quanto la deroga ai livelli acustici ambientali comprende implicitamente anche il superamento del limite differenziale e in ogni caso nell'atto amministrativo di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali viene prescritto altresì il non superamento di livelli acustici fissati all'interno delle abitazioni, consentendo pertanto all'ARPA Lazio anche tale accertamento.

7) La richiesta non viene accolta in quanto l'"Autorizzazione in deroga ai limiti acustici" è un atto amministrativo che non ha valenza autonoma, ma costituisce un atto sub procedimentale finalizzato al pari di altri al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio incardinato nella struttura Capitolina a ciò preposta, cui competerà pertanto anche l'eventuale atto di revoca del titolo abilitativo. Il sistema sanzionatorio previsto nel presente Regolamento definisce il percorso (Articoli, 39, 40). Cfr. inoltre articolo 27 - commi 5, 6, 7, 9 e articoli 35 e 36.

ART. 35

La richiesta non viene accolta in quanto l'osservazione appare scaturire da una non corretta comprensione e inquadramento del comma 5 dell'articolo 35 della proposta regolamentare.

Il comma 5 è inerente alla attività di vigilanza e controllo che uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo volto al rilascio di titolo autorizzativo o procedura abilitativa per le specifiche attività, debbono espletare nella fattispecie dell'istanza di parte (segnalazione di disturbo) di cui alla lettera c) del comma 2.

L'attività di vigilanza e controllo di competenza di dette strutture riguarda qualsiasi tipologia di attività, sia a carattere temporaneo, esempio le manifestazioni e i cantieri sia attività a carattere permanente, esempio attività produttive, esercizio di infrastrutture di trasporto ed altro, complessivamente tutte le attività declinate nella legge 447/1995.

Per la fattispecie dell'attività di vigilanza e controllo a seguito di istanza di parte, il comma 5 richiama tutto quanto declinato nell'articolo 27 per le segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte.

L'osservazione appare intendere che le segnalazioni di disturbo ad istanza di parte debbano essere riferite esclusivamente alle manifestazioni ed eventi temporanei.

La tempistica della verifica entro tre giorni da parte del Municipio competente non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità, differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi. La definizione di tempistiche è oggetto di protocolli di raccordo tra i segmenti dell'Amministrazione Capitolina.

L'Amministrazione Capitolina con la sua attività regolamentare non può "obbligare" altra Amministrazione, nella fattispecie ARPA Lazio, prescrivendo termini temporali per gli adempimenti. Le tempistiche possono essere oggetto di raccordi organizzativi tesi a conseguire una efficienza ed efficacia delle azioni delle diverse Amministrazioni tese al conseguimento di un obiettivo condiviso. Inoltre, al fine di minimizzare il rischio di immissioni acustiche generate da attività temporanee non di cantiere, tra le quali anche quelle programmate dalla Amministrazione locale di cui all'articolo 29, si richiama l'azione di prevenzione fissata nell'articolo 31 del presente Regolamento che al comma 7 fissa adempimenti particolarmente stringenti per gli aventi titolo allo svolgimento delle manifestazioni temporanee; nello specifico ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge Regione Lazio n. 18/2001 viene fatto obbligo ai responsabili di tale tipologia di attività di procedere alla verifica Post Operam rispettivamente, entro due giorni dall'inizio per quelle attività temporanee di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni ed entro sette giorni per quelle attività di durata superiore, da conservare e tenere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

ART. 36

La richiesta non viene accolta in quanto la tempistica di tre giorni non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi.

La definizione di tempistiche può trovare luogo in protocolli di raccordo con soggetti interni dell'Amministrazioni Capitolina.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

La richiesta non viene accolta nella sua interezza (punti 1,2,3,4,5,6,7) in quanto la verifica giuridico amministrativa espletata dal Segretariato Generale ha comportato la riformulazione degli articoli dedicati nel testo Regolamentare alle sanzioni (Art. 39) e alla irrogazione della sanzione Amministrativa pecuniaria (Art. 40) demandando, per competenza, la modulazione degli importi a specifica separata Deliberazione di Giunta Capitolina da adottare ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e da determinarsi ai sensi di tale norma in accordo alla Deliberazione della Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

In ordine alle violazioni accertate, l'articolo 39, comma 4, della proposta regolamentare recita che si applicano anche le sanzioni accessorie e/o interdittive, laddove previste dalle specifiche normative di settore.

In ordine ai casi di accertata inottemperanza è competenza delle strutture preposte al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività l'adozione dei provvedimenti conseguenti e non già del Dipartimento Tutela Ambientale la cui competenza è di natura tecnica e dunque quella di refertare gli esiti degli accertamenti a tali strutture, per le iniziative di loro competenza, ivi comprese le sanzioni interdittive laddove previste dalle specifiche normative di settore (art. 39 comma 3), la carenza di un requisito, quale la conformità acustica, necessario per lo svolgimento dell'attività.

La proposta attribuirebbe al Dipartimento Tutela Ambientale competenze e compiti non previsti dalla normativa né dall'assetto organizzativo-funzionale della macrostruttura Capitolina, quale ad esempio la sospensione o la chiusura o limitazione di orari di esercizio in caso di superamento dei limiti acustici ambientali.

La conformità acustica ambientale infatti costituisce requisito nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio di attività o effettuazione di opere; in carenza di detto requisito, la struttura capitolina preposta a dette procedure amministrative adotterà i provvedimenti previsti in tali evenienze dalla normativa di riferimento (es. commercio, pubblico spettacolo etc.).

Il Dipartimento Tutela Ambientale, in quanto struttura amministrativa, non ha poteri o compiti di accertamento di violazioni penali, né si ritiene trovino riscontro normativo misure che stabiliscono un 'automatismo' fra la violazione dei limiti acustici ambientali e le violazioni penali previste dall'articolo 659 c.p.; un'eventuale contestualità deve essere valutata nelle situazioni specifiche dalle autorità preposte.

Altro aspetto non condivisibile è la sussistenza di rischio per la salute in ogni caso di superamento dei limiti acustici ambientali; in caso di attività a carattere temporaneo, inoltre, tale caratteristica non è compatibile con i tempi e le modalità delle indagini epidemiologiche necessarie a stabilire nessi di causalità fra esposizione al rumore e danno alla salute. Il tema di possibili ricadute sanitarie di situazioni di accertato inquinamento acustico ambientale non è materia disciplinabile dallo strumento regolamentare in esame. Valutazioni e misure organizzative in merito afferiscono alla struttura dell'Amministrazione capitolina competente per il raccordo con le strutture sanitarie preposte alla tutela della salute.

Si ritiene che la facoltà per l'amministrazione comunale di avviare azioni di risarcimento per danni per l'ambiente rientri nella ordinaria applicazione del Codice Civile.

Il Regolamento definisce modalità applicative per il territorio di quanto rientra nel campo di applicazione della normativa di riferimento nazionale e regionale e regolamentazioni locali in materia di gestione del rumore ambientale. Il rumore antropico non rientra nelle sorgenti di rumore individuate e disciplinate da tale

normativa. Tale fonte di rumore è prevista dal Codice Penale, quando si configura il reato di disturbo alla quiete pubblica.

In via generale o quando non sia riconducibile a precise responsabilità individuali, il fenomeno deve essere affrontato in fase preventiva, con maggiore controllo del territorio attraverso una attenta programmazione delle attività, permanenti e temporanee sui siti maggiormente critici per capacità attrattive, come pure delle concessioni di suolo pubblico e di protrazione degli orari di apertura degli esercizi, di misure e controlli inerenti la viabilità e la sosta e di misure concernenti la sicurezza.

Per quanto attiene alle aree di interesse Storico-Architettonico-Archeologico gli uffici che programmano e autorizzano attività in tali aree, acquisiscono il parere/nulla osta di tutti i soggetti pubblici competenti per tali porzioni di territorio laddove previsto dalla vigente normativa.

Municipio III:

ART. 3 comma 1

l) La richiesta viene accolta previa sostituzione del termine "costante" con il termine "periodico".

m) La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 3 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 8 comma 7

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. L'articolo 8 riguarda infatti il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale e non già i 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' di cui all'articolo 10 della presente proposta regolamentare.

Il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale è riferito alle competenze di cui alla legge 447/1995, articolo 6 comma 1 lettera c) incardinate nei comuni che devono recepire il contenuto dei Piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) e all'articolo 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 secondo tempistiche in essa definite. Il piano Comunale di Risanamento acustico è approvato dall'Assemblea Capitolina.

I 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' sono disciplinati dall'articolo 10 della presente proposta regolamentare e, fermo restando il riferimento all'articolo 26 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, qualora gli accertamenti legati alla attività di vigilanza e controllo acclarino il superamento dei livelli acustici limite, le imprese stesse dovranno eseguire da subito gli interventi di risanamento acustico in quanto nessuna attività permanente può esercitare superando tali limiti fissati dalla normativa di settore e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 14 comma 6

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. Per quanto riguarda il Piano di Azione la tempistica della redazione è fissata

dal D.lgs. 194/2005, così come integrato dal D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. che dispone per la sua redazione una cadenza quinquennale. La prossima redazione per la competenza dell'Agglomerato è fissata dalla norma al 18 aprile 2023 (art. 3 comma 1, lettera a) del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42).

ART. 23 comma 1

La richiesta non viene accolta in quanto l'articolo 23 individua non già le "singole sorgenti" bensì le attività e quindi i soggetti obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale, ai fini dell'abilitazione all'esercizio, la documentazione di previsione di impatto acustico i compresi i soggetti di cui al DPR 22712011, intendendo quale sorgente sonora, l'attività nel suo complesso comprensiva di tutte le sorgenti ad essa afferenti. L'articolo 23 recita infatti che la Relazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta secondo quanto disposto dall'Allegato 1C al presente Regolamento che, richiamando l'articolo 18 della legge Regione Lazio 18/2001 (documentazione di impatto acustico e modalità di controllo), illustra nel dettaglio i quali devono essere i suoi contenuti minimi.

ART. 32 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto, sebbene implicita nell'attività istruttoria della struttura capitolina preposta alla tutela ambientale, rafforzativa dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone come disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regione Lazio n. 18/2001.

ART. 33 comma 2 lettera b)

La richiesta viene accolta come da riformulazione del comma 2 dell'articolo 33.

ART. 33 comma 2

La richiesta viene accolta tenuto conto che la normativa di riferimento lascia alle Amministrazioni locali la facoltà di autorizzare in deroga ai livelli acustici ambientali limite fissati dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale le attività "Temporanee" di tale natura e recependo nella motivazione dell'emendamento l'esigenza di una più spinta tutela della popolazione esposta alle immissioni acustiche generate dallo svolgimento delle attività temporanee autorizzabili in deroga ai limiti acustici ambientali. Si propone, al fine di coniugare l'esigenza di tutela con l'esigenza di sviluppo aggregativo sociale e culturale in accordo ai mutati stili di vita, di eliminare l'intera lettera a) e di rimodulare le tempistiche declinate nella lettera b) come segue:

"Per le attività temporanee non di cantiere, la struttura capitolina competente per la tutela ambientale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 32, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti: fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, esclusivamente nelle fasce temporali dalle ore 10:00 alle ore 24:00 per lo svolgimento dell'evento e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per le prove, per un massimo di 3 giorni consecutivi, ripetibili su uno stesso sito con intervallo temporale non inferiore a 10 giorni e per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro".

ART. 35 comma 5

La richiesta non viene accolta in quanto l'osservazione appare scaturire da una non corretta comprensione e inquadramento del comma 5 dell'articolo 35 della proposta regolamentare.

Il comma 5 è inerente alla attività di vigilanza e controllo che uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo volto al rilascio di titolo autorizzativo o procedura abilitativa per le specifiche attività, debbono espletare nella fattispecie dell'istanza di parte (segnalazione di disturbo) di cui alla lettera c) del comma 2.

L'attività di vigilanza e controllo di competenza di dette strutture riguarda qualsiasi tipologia di attività, sia a carattere temporaneo, esempio le manifestazioni e i cantieri sia attività a carattere permanente, esempio attività produttive, esercizio di infrastrutture di trasporto ed altro, complessivamente tutte le attività declinate nella legge 447/1995.

Per la fattispecie dell'attività di vigilanza e controllo a seguito di istanza di parte, il comma 5 richiama tutto quanto declinato nell'articolo 27 per le segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte.

L'osservazione appare intendere che le segnalazioni di disturbo ad istanza di parte debbano essere riferite esclusivamente alle manifestazioni ed eventi temporanei.

La tempistica della verifica entro tre giorni da parte del Municipio competente non trova riscontro in alcuna norma e/o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità, differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi. La definizione di tempistiche è oggetto di protocolli di raccordo tra i segmenti dell'Amministrazione Capitolina.

L'Amministrazione Capitolina con la sua attività regolamentare non può "obbligare" altra Amministrazione, nella fattispecie ARPA Lazio, prescrivendo termini temporali per gli adempimenti. Le tempistiche possono essere oggetto di raccordi organizzativi tesi a conseguire una efficienza ed efficacia delle azioni delle diverse Amministrazioni tese al conseguimento di un obiettivo condiviso. Inoltre, al fine di minimizzare il rischio di immissioni acustiche generate da attività temporanee non di cantiere, tra le quali anche quelle programmate dalla amministrazione locale di cui all'articolo 29, si richiama l'azione di prevenzione fissata nell'articolo 31 del presente Regolamento che al comma 7 fissa adempimenti particolarmente stringenti per gli aventi titolo allo svolgimento delle manifestazioni temporanee; nello specifico ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge Regione Lazio n. 18/2001 viene fatto obbligo ai responsabili di tale tipologia di attività di procedere alla verifica Post Operam rispettivamente, entro due giorni dall'inizio per quelle attività temporanee di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni ed entro sette giorni per quelle attività di durata superiore, da conservare e tenere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

ART. 36

La richiesta non viene accolta in quanto la tempistica di tre giorni non trova riscontro in alcuna norma e/o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi.

La definizione di tempistiche può trovare luogo in protocolli di raccordo con soggetti interni dell'Amministrazione Capitolina.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

La richiesta non viene accolta in quanto, considerato che nel testo Regolamentare non è presente l'articolo 42 e, ritenendo che per mero errore di battitura l'osservazione faccia riferimento all'articolo 40, l'articolo 39, comma 4 già recita che si applicano anche le sanzioni accessorie e/o interdittive, laddove previste dalle specifiche normative di settore.

È competenza delle strutture preposte al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività l'adozione dei provvedimenti conseguenti e non già del Dipartimento Tutela Ambientale la cui competenza è di natura tecnica e dunque quella di refertare a tali strutture gli esiti degli accertamenti, per le iniziative di loro competenza, ivi comprese le sanzioni interdittive laddove previste dalle specifiche normative di settore

La proposta attribuirebbe al Dipartimento Tutela Ambientale competenze e compiti non previsti dalla normativa né dall'assetto organizzativo-funzionale della macrostruttura Capitolina, quale ad esempio la sospensione o la chiusura o limitazione di orari di esercizio in caso di superamento dei limiti acustici ambientali.

La conformità acustica ambientale infatti costituisce requisito nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio di attività o effettuazione di opere; in carenza di detto requisito, la struttura capitolina preposta a dette procedure amministrative adotterà i provvedimenti previsti in tali evenienze dalla normativa di riferimento (es. commercio, pubblico spettacolo etc.).

Municipio VII:

ART. 27 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto traccia utile per circostanziare il fenomeno in atto.

ART. 27 comma 9

La richiesta viene accolta in quanto già attuata a conclusione delle procedure in essere di gestione delle segnalazioni di disturbo.

ART. 35 comma 2

La richiesta non viene accolta in quanto pleonastica. Detta attività deve essere svolta in conformità alle modalità fissate dal D.P.R. 445/2000 che allo scopo viene richiamato nel comma 3 dell'articolo 35 e con modalità e procedure di raccordo tra le Strutture Capitoline dovendo per le eventuali indagini strumentali avvalersi dell'ARPA Lazio come già declinato nel comma 4 dell'articolo 35 della proposta regolamentare.

ART. 35 comma 6

La richiesta non viene accolta in quanto pleonastica. Detta attività deve essere svolta in conformità alle modalità fissate dal D.P.R. 445/2000 che allo scopo viene richiamato nel comma 3 dell'articolo 35 e con modalità e procedure di raccordo tra le strutture capitoline dovendo per le eventuali indagini strumentali avvalersi dell'ARPA Lazio come già declinato nel comma 4 dell'articolo 35 della proposta regolamentare.

Municipio VIII:

ART. 3 comma 1

l) La richiesta viene accolta previa sostituzione del termine "costante" con il termine "periodico".

m) La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 3 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 8 comma 7

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. L'articolo 8 riguarda infatti il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale e non già i 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' di cui all'articolo 10 della presente proposta regolamentare.

Il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale è riferito alle competenze di cui alla legge 447/1995, articolo 6 comma 1 lettera c) incardinate nei comuni che devono recepire il contenuto dei Piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) e all'articolo 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 secondo tempistiche in essa definite.

Il piano Comunale di Risanamento acustico è approvato dall'Assemblea Capitolina.

I 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' sono disciplinati dall'articolo 10 della presente Proposta regolamentare e, fermo restando il riferimento all'articolo 26 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, qualora gli accertamenti legati alla attività di vigilanza e controllo acclarino il superamento dei livelli acustici limite, le imprese stesse dovranno eseguire da subito gli interventi di risanamento acustico in quanto nessuna attività permanente può esercire superando tali limiti fissati dalla normativa di settore e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 14 comma 6

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. Per quanto riguarda il Piano di Azione la tempistica della redazione è fissata dal D.Lgs. 194/2005, così come integrato dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. che dispone per la sua redazione una cadenza quinquennale. La prossima redazione per la competenza dell'Agglomerato" è fissata dalla norma al 18 aprile 2023 (art. 3 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42)

ART. 23 comma 1

La richiesta non viene accolta in quanto l'articolo 23 individua non già le "singole sorgenti" bensì le attività e quindi i soggetti obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale, ai fini dell'abilitazione all'esercizio, la documentazione di previsione di impatto acustico i compresi i soggetti di cui al DPR 227/2011, intendendo quale sorgente sonora, l'attività nel suo complesso comprensiva di tutte le sorgenti ad essa afferenti.

L'articolo 23 recita infatti che la Relazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta secondo quanto disposto dall'Allegato 1C al presente Regolamento che, richiamando l'articolo 18 della legge Regione Lazio 18/2001 (documentazione di impatto acustico e modalità di controllo), illustra nel dettaglio i quali devono essere i suoi contenuti minimi.

ART. 32 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto, sebbene implicita nell'attività istruttoria della struttura capitolina preposta alla tutela ambientale, rafforzativa dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone come disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regione Lazio n. 18/2001.

ART. 33 comma 2

La richiesta viene accolta tenuto conto che la normativa di riferimento lascia alle Amministrazioni locali la facoltà di autorizzare in deroga ai livelli acustici ambientali limite fissati dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale le attività "Temporanee" di tale natura e recependo nella motivazione dell'emendamento l'esigenza di una più spinta tutela della popolazione esposta alle immissioni acustiche generate dallo svolgimento delle attività temporanee autorizzabili in deroga ai limiti acustici ambientali. Si propone, al fine di coniugare l'esigenza di tutela con l'esigenza di sviluppo aggregativo sociale e culturale in accordo ai mutati stili di vita, di eliminare l'intera lettera a) e di rimodulare le tempistiche declinate nella lettera b) come segue:

"Per le attività temporanee non di cantiere, la struttura capitolina competente per la tutela ambientale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 32, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti: fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, esclusivamente nelle fasce temporali dalle ore 10:00 alle ore 24:00 per lo svolgimento dell'evento e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per le prove, per un massimo di 3 giorni consecutivi, ripetibili su uno stesso sito con intervallo temporale non inferiore a 10 giorni e per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro".

ART. 33 comma 5

La richiesta non viene accolta in quanto è nella facoltà deliberativa della Giunta Capitolina la valutazione del pubblico interesse di particolari manifestazioni, non ricomprese tra quelle programmate, che possono presentare caratteristiche di celebrazione di ricorrenze e/o eventi straordinari di particolare valenza di aggregazione sociale e/o di particolare valenza culturale tale che le stesse possano essere reputate meritevoli di essere svolte in deroga ai livelli acustici fissati dalla legislazione vigente e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 33 dopo il comma 4

5) La richiesta viene accolta come da riformulazione del comma 2 dell'articolo 33.

6) La richiesta non viene accolta in quanto la deroga ai livelli acustici ambientali comprende implicitamente anche il superamento del limite differenziale e in ogni caso nell'atto amministrativo di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali viene prescritto altresì il non superamento di livelli acustici fissati all'interno delle abitazioni, consentendo pertanto all'ARPA Lazio anche tale accertamento.

7) La richiesta non viene accolta in quanto l'“Autorizzazione in deroga ai limiti acustici” è un atto amministrativo che non ha valenza autonoma, ma costituisce un atto sub procedimentale finalizzato al pari di altri al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio incardinato nella struttura Capitolina a ciò preposta, cui competerà pertanto anche l'eventuale atto di revoca del titolo abilitativo. Il sistema sanzionatorio previsto nel

presente Regolamento definisce il percorso (Articoli, 39, 40). Cfr. inoltre Articolo 27 - commi 5, 6, 7, 9 e Articoli 35 e 36.

ART. 35

La richiesta non viene accolta in quanto l'osservazione appare scaturire da una non corretta comprensione e inquadramento del comma 5 dell'articolo 35 della proposta regolamentare.

Il comma 5 è inerente alla attività di vigilanza e controllo che uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo volto al rilascio di titolo autorizzativo o procedura abilitativa per le specifiche attività, debbono espletare nella fattispecie dell'istanza di parte (segnalazione di disturbo) di cui alla lettera c) del comma 2.

L'attività di vigilanza e controllo di competenza di dette strutture riguarda qualsiasi tipologia di attività, sia a carattere temporaneo, esempio le manifestazioni e i cantieri sia attività a carattere permanente, esempio attività produttive, esercizio di infrastrutture di trasporto ed altro, complessivamente tutte le attività declinate nella legge 447/1995.

Per la fattispecie dell'attività di vigilanza e controllo a seguito di istanza di parte, il comma 5 richiama tutto quanto declinato nell'articolo 27 per le segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte.

L'osservazione appare intendere che le segnalazioni di disturbo ad istanza di parte debbano essere riferite esclusivamente alle manifestazioni ed eventi temporanei.

La tempistica della verifica entro di tre giorni da parte del Municipio competente non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità, differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi. La definizione di tempistiche è oggetto di protocolli di raccordo tra i segmenti dell'Amministrazione Capitolina.

L'Amministrazione Capitolina con la sua attività regolamentare non può "obbligare" altra Amministrazione, nella fattispecie ARPA Lazio, prescrivendo termini temporali per gli adempimenti. Le tempistiche possono essere oggetto di raccordi organizzativi tesi a conseguire una efficienza ed efficacia delle azioni delle diverse Amministrazioni tese al conseguimento di un obiettivo condiviso. Inoltre, al fine di minimizzare il rischio di immissioni acustiche generate da attività temporanee non di cantiere, tra le quali anche quelle programmate dalla Amministrazione locale di cui all'articolo 29, si richiama l'azione di prevenzione fissata nell'articolo 31 del presente Regolamento che al comma 7 fissa adempimenti particolarmente stringenti per gli aventi titolo allo svolgimento delle manifestazioni temporanee; nello specifico ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge Regione Lazio n. 18/2001 viene fatto obbligo ai responsabili di tale tipologia di attività di procedere alla verifica Post Operam rispettivamente, entro due giorni dall'inizio per quelle attività temporanee di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni ed entro sette giorni per quelle attività di durata superiore, da conservare e tenere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

ART. 36

La richiesta non viene accolta in quanto la tempistica di tre giorni non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi.

La definizione di tempistiche può trovare luogo in protocolli di raccordo con soggetti interni dell'Amministrazione Capitolina.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

La richiesta non viene accolta nella sua interezza (punti 1,2,3,4,5,6) in quanto la verifica giuridico amministrativa espletata dal Segretariato Generale ha comportato la riformulazione degli articoli dedicati nel testo Regolamentare alle sanzioni (art. 39) e alla irrogazione della sanzione Amministrativa pecuniaria (art. 40) demandando, per competenza, la modulazione degli importi a specifica separata deliberazione di Giunta Capitolina da adottare ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e da determinarsi ai sensi di tale norma in accordo alla Deliberazione della Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

In ordine alle violazioni accertate, l'articolo 39, comma 4, della proposta regolamentare recita che si applicano anche le sanzioni accessorie e/o interdittive, laddove previste dalle specifiche normative di settore.

In ordine ai casi di accertata inottemperanza è competenza delle strutture preposte al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività l'adozione dei provvedimenti conseguenti e non già del Dipartimento Tutela Ambientale la cui competenza è di natura tecnica e dunque quella di refertare gli esiti degli accertamenti a tali strutture, per le iniziative di loro competenza, ivi comprese le sanzioni interdittive laddove previste dalle specifiche normative di settore (articolo 39 comma 3), la carenza di un requisito, quale la conformità acustica, necessario per lo svolgimento dell'attività.

La proposta attribuirebbe al Dipartimento Tutela Ambientale competenze e compiti non previsti dalla normativa né dall'assetto organizzativo-funzionale della macrostruttura Capitolina, quale ad esempio la sospensione o la chiusura o limitazione di orari di esercizio in caso di superamento dei limiti acustici ambientali.

La conformità acustica ambientale infatti costituisce requisito nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio di attività o effettuazione di opere; in carenza di detto requisito, la struttura capitolina preposta a dette procedure amministrative adotterà i provvedimenti previsti in tali evenienze dalla normativa di riferimento (es. commercio, pubblico spettacolo etc.).

Il Dipartimento Tutela Ambientale, in quanto struttura amministrativa non ha poteri o compiti di accertamento di violazioni penali, né si ritiene trovino riscontro normativo misure che stabiliscono un 'automatismo' fra la violazione dei limiti acustici ambientali e le violazioni penali previste dall'art. 659 c.p.; un'eventuale contestualità deve essere valutata nelle situazioni specifiche dalle autorità preposte.

Altro aspetto non condivisibile è la sussistenza di rischio per la salute in ogni caso di superamento dei limiti acustici ambientali; in caso di attività a carattere temporaneo, inoltre, tale caratteristica non è compatibile con i tempi e le modalità delle indagini epidemiologiche necessarie a stabilire nessi di causalità fra esposizione al rumore e danno alla salute. Il tema di possibili ricadute sanitarie di situazioni di accertato inquinamento acustico ambientale non è materia disciplinabile dallo strumento regolamentare in esame. Valutazioni e misure organizzative in merito afferiscono alla struttura dell'Amministrazione capitolina competente per il raccordo con le strutture sanitarie preposte alla tutela della salute.

Per quanto attiene alle aree di interesse Storico-Architettonico-Archeologico gli uffici che programmano e autorizzano attività in tali aree, acquisiscono il parere/nulla osta di

tutti i soggetti pubblici competenti per tali porzioni di territorio laddove previsto dalla vigente normativa.

Si ritiene infine che la facoltà per l'amministrazione comunale di avviare azioni di risarcimento per danni rientri nella ordinaria applicazione del Codice Civile.

Municipio X:

1) La richiesta non viene accolta in quanto le definizioni sono enunciate secondo criterio logico e non alfabetico come in qualsiasi atto normativo.

Municipio XIII:

La richiesta non viene accolta in quanto non si ritiene accoglibile la valutazione generale che la proposta regolamentare sia carente nei contenuti di indirizzo in quanto gli stessi sono stati ampiamente definiti nella Relazione Illustrativa a corredo della proposta stessa e di seguito sinteticamente riportati.

La complessa tematica del rumore ambientale costituisce un aspetto particolarmente rilevante per quanti vivono in una grande città e per quanti hanno la responsabilità di amministrarla, con l'impegno di individuare e promuovere un equo bilanciamento fra lo sviluppo sociale ed economico della città e del territorio, la tutela di diritti individuali e collettivi, la tutela e la promozione della qualità dell'ambiente e della vita, impegni dell'Assemblea Capitolina orientati all'attuazione dello "sviluppo sostenibile", che si pone appunto l'obiettivo di coniugare e rendere compatibili la tutela dell'ambiente e la crescita socio-economica.

Il punto di svolta nelle politiche di gestione del rumore ambientale a livello locale, è stato essenzialmente determinato da un radicale mutamento di prospettiva a livello europeo e nazionale ovvero il passaggio da una visione esclusivamente sanitaria e di contrasto emergenziale di situazioni di inquinamento a una lettura di protezione dell'ambiente e promozione della qualità della vita, che passa attraverso una attenta pianificazione, una progettazione consapevole, una prevenzione capillare e, ovviamente, un sistema di controlli.

La normativa acustica assegna sostanzialmente ai Comuni quattro compiti fondamentali:

- Classificare acusticamente il territorio e coordinare detta classificazione acustica con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione del territorio.
- Controllare preventivamente la compatibilità acustica ambientale di ogni nuova attività, insediamento o infrastruttura con la classificazione acustica del territorio, attraverso una valutazione acustica previsionale;
- Pianificare e coordinare gli interventi ed i piani di risanamento acustico;
- Regolamentare la gestione del rumore ambientale in relazione alle specificità del territorio e dell'articolato amministrativo, attraverso l'emanazione di un Regolamento specifico di disciplina della materia e l'aggiornamento, in tal senso, dei Regolamenti di Igiene e Sanità e di Polizia Urbana.

Il Regolamento disciplina il rumore ambientale sul territorio, nei compiti attribuiti ai comuni dalla normativa di settore, anche in recepimento di direttive europee e non il rumore in senso lato, comprendente anche quello di natura antropica "di vicinato" o relativo ad attività private o comportamenti individuali in luoghi pubblici o aperti al pubblico; tali tipologie di rumore sono governate da altri ambiti di riferimento

normativo in quanto riferiti a normativa codicistica (penale o privatistica), con misure che sono state incluse nel Nuovo Regolamento di Polizia Locale Capitale (proposta 157/2018 - decisione di Giunta Capitolina n. 68 del 7 novembre 2018).

La proposta regolamentare scaturisce principalmente dall'esigenza di inquadrare in un impianto organico gli adempimenti in materia attribuiti ai Comuni e le modalità attuative locali in essere della stessa, già affinate in anni di applicazione e di confronto con le strutture dell'Amministrazione interessate e con la comunità cittadina nelle molteplici prospettive coinvolte (imprenditori, fruitori, abitanti, associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni di tutela dell'ambiente e della popolazione), avvalendosi delle potenzialità dello strumento regolamentare per integrare dette modalità con misure volte a superare efficacemente le criticità di natura non risolvibile con disposizioni dirigenziali, emerse nel corso del tempo anche a fronte di intervenuti provvedimenti normativi.

L'obiettivo che ha guidato la stesura della proposta regolamentare è stato quello di fornire, già nella definizione della sua struttura formale, primi essenziali elementi costitutivi di una declinazione applicativa del percorso normativo, incentrata sulla prevalenza del principio di prevenzione sull'aspetto riparatorio, unitamente al particolare risalto che si è ritenuto dovesse essere attribuito all'informazione e alla partecipazione del pubblico, non solo in ottemperanza alla tutela e all'esercizio di diritti fondamentali, ma nella convinzione che esclusivamente attraverso una effettiva condivisione di intenti e percorsi si possano conseguire risultati basati largamente sull'adozione di comportamenti consapevoli a livello individuale e collettivo.

Non si tratta, infatti, di utilizzare lo strumento regolamentare per 'procedimentalizzare' adempimenti né di attribuire a detto strumento funzioni proprie degli organi di governo, nello specifico della Giunta Capitolina su indirizzi dell'Assemblea, ma si ritiene fondamentale, per rispondere ad esigenze rilevanti sia di chiarezza e completezza informativa nei confronti del pubblico sia di necessaria esplicitazione della trasversalità delle funzioni amministrative relative alla matrice ambientale rumore rispetto a numerose altre funzioni attribuite all'Amministrazione, in termini di pianificazione, di gestione e di controllo del territorio sia in riferimento allo sviluppo socio-economico che alla tutela ambientale.

I contenuti e le finalità del Regolamento, rappresentano un sistema organico di regole attraverso le quali efficacemente integrare il sistema di gestione di un comparto ambientale assai variegato e complesso, quale è quello del rumore ambientale.

Si è voluto evitare di creare inutili appesantimenti attraverso una eccessiva frammentazione della materia. Si è ritenuto invece opportuno ripartire concettualmente l'impianto regolamentare in macro filoni di intervento: quello della pianificazione e programmazione, quello della gestione e quello dei controlli, correlando ogni filone ai diritti della comunità cittadina.

Le condotte e i comportamenti enunciati nelle considerazioni del Municipio, dai quali possono derivare situazioni di disturbo sono disciplinati nel Nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale (proposta n. 157/2018 - Decisione di Giunta Capitolina n. 68 del 7 novembre 2018) - (cfr. ad esempio gli articoli 10, 11 e 12).

Municipio XV:

ART. 3 comma 1

Al primo comma da "adozione... fino a ..acustico" la richiesta non viene accolta in quanto la Legge 26 ottobre 1995, n, 447, così come modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, con riferimento al D.Lgs. 194/2005 dispone all'articolo 7 che: ...omissis..."Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto".

La Regione Lazio, con Delibera Giunta Regionale n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale quale "Agglomerato" con più di 250.000 abitanti; dando atto che l'Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è il Comune di Roma.

Al secondo comma da "disporre campagne ...sino a ..inquinamento acustico" la richiesta viene accolta previa sostituzione del termine "costante" con il termine "periodico".

Al terzo comma da "assicurare l'informazione ..sino a .. relativi effetti" la richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 3 comma 2

i) la richiesta non viene accolta in quanto la Legge 26 ottobre 1995, n, 447, così come modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, con riferimento al D.Lgs. 194/2005 dispone all'articolo 7 che: ...omissis..."Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto".

La Regione Lazio, con Delibera Giunta Regionale n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale quale "Agglomerato" con più di 250.000 abitanti; dando atto che l'Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è il Comune di Roma.

l) la richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 7 bis

La richiesta non viene accolta in quanto la Legge 26 ottobre 1995, n, 447, così come modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, con riferimento al D.Lgs. 194/2005 dispone all'articolo 7 che: ...omissis..."Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto".

La Regione Lazio, con Delibera Giunta Regionale n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale quale "Agglomerato" con più di 250.000 abitanti; dando atto che l'Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è il Comune di Roma.

ART. 8 comma 7

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. L'articolo 8 riguarda infatti il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale e non già i 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' di cui all'articolo 10 della presente proposta regolamentare.

Il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale è riferito alle competenze di cui alla legge 447/1995, articolo 6 comma 1 lettera c) incardinate nei comuni che devono recepire il contenuto dei Piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) e

all'articolo 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 secondo tempistiche in essa definite.

Il piano Comunale di Risanamento acustico è approvato dall'Assemblea Capitolina.

I 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' sono disciplinati dall'articolo 10 della presente Proposta regolamentare e, fermo restando il riferimento all'articolo 26 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, qualora gli accertamenti legati alla attività di vigilanza e controllo acclarino il superamento dei livelli acustici limite, le imprese stesse dovranno eseguire da subito gli interventi di risanamento acustico in quanto nessuna attività permanente può esercitare superando tali limiti fissati dalla normativa di settore e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 13 comma 2

La richiesta non viene accolta in quanto la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, con riferimento al D.Lgs. 194/2005 dispone all'articolo 7 che: ...omissis..."Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto".

La Regione Lazio, con delibera Giunta Regionale n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale quale "Agglomerato" con più di 250.000 abitanti; dando atto che l'Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è il Comune di Roma.

ART. 14 comma 6

La richiesta non viene accolta al primo capoverso in quanto la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, con riferimento al D.Lgs. 194/2005 dispone all'art. 7 che: ...omissis..."Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto".

La Regione Lazio, con delibera Giunta Regionale n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale quale "Agglomerato" con più di 250.000 abitanti; dando atto che l'Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è il Comune di Roma.

La richiesta non viene accolta al secondo capoverso in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. Per quanto riguarda il Piano di Azione la tempistica della redazione è fissata dal D.Lgs. 194/2005, così come integrato dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. che dispone per la sua redazione una cadenza quinquennale. La prossima redazione per la competenza dell'Agglomerato" è fissata dalla norma al 18 aprile 2023 (articolo 3 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42).

ART. 20 comma 3

La richiesta non viene accolta in quanto la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, così come modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, con riferimento al D.Lgs. 194/2005 dispone all'articolo 7 che: ...omissis..."Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle Regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto".

La Regione Lazio, con Delibera Giunta Regionale n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale quale "Agglomerato" con più di 250.000

abitanti; dando atto che l'Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è il Comune di Roma.

ART. 23 comma 1

La richiesta non viene accolta in quanto l'articolo 23 fa riferimento all'esercizio delle attività permanenti e alle procedure abilitative dello stesso.

L'articolo 23 ricomprende l'esercizio sia le attività richiamate dal DPR 227/2011 sia di tutte le altre attività non ricomprese nello stesso e declinate dalla legge 447/1995 per le quali è sempre richiesta la predisposizione della relazione previsionale di Impatto Acustico sulla quale il Dipartimento Tutela Ambientale esprime parere di competenza.

La documentazione tecnica deve in ogni caso dimostrare preventivamente, per tutte le attività a carattere permanente, il rispetto dei limiti acustici fissati dalla normativa di settore e dalla vigente Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

Per quanto riguarda il riferimento al DPR 19 ottobre 2011 n. 227 circa la semplificazione degli adempimenti amministrativi gravanti sulle imprese di cui al, in ordine alla documentazione previsionale di compatibilità acustica ambientale da produrre ai sensi dell'art. 8 della legge 447 del 26 ottobre 1995, il Dipartimento Tutela Ambientale, recependo il disposto normativo e condividendole con il Dipartimento Attività Produttive ha elaborato procedure semplificate specifiche adeguate a quanto disposto in merito dagli articoli 1 e 4 del DPR stesso, approvandole con la Determinazione Dirigenziale n. 796 del 18 aprile 2012 riferita all'esercizio di attività economiche afferenti allo sportello Unico per le Attività Produttive, di cui si citano di seguito per memoria due procedure:

MODULO A/S - Esclusione per le PMI dalla predisposizione di documentazione previsionale di impatto acustico (art. 1 e art. 4 - comma 1 del DPR 227/11). (Modulo che deve essere compilato per quelle attività, tra le 47 di cui allegato B del DPR 227/2011, escluse dalla predisposizione della documentazione di impatto acustico nell'ambito delle procedure per l'esercizio di attività economiche afferenti allo Sportello Unico per le Attività Produttive). In tale casistica non sussistono dichiarazioni inerenti l'acustica ambientale, ma esclusivamente dichiarazioni del Legale Rappresentante della attività circa l'appartenenza alla categoria delle PMI e che la codifica dell'attività economica corrisponda a quelle dell'allegato B ad esclusione parziale delle categorie di cui ai nn. 2,3,4,7,8,9,10 e 12.

MODULO B/S - Quadri 1,2,3 - Documentazione previsionale di compatibilità acustica ambientale. Predisposizione di documentazione di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 447/1995, DPR 227/11 articolo 1 e articolo 4 commi 1 e 2. (Modulo che prescrive la predisposizione della Relazione Previsionale di Impatto acustico per le imprese non rientranti nella categoria delle PMI ed il cui esercizio è conforme ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio di cui alla deliberazione del C.C. del 29 gennaio 2004 n. 12, ovvero qualora l'impresa rientri nella categoria delle PMI, ma l'attività non sia ricompresa nell'allegato B del DPR 227/2011, ovvero qualora l'attività sia ricompresa nell'allegato B del DPR 227/2011 ma il codice dell'attività economica afferisca alle categorie dell'allegato B identificate con i nn. 2,3,4,7,8,9,10 e 12 e sia svolta con impianti di diffusione sonora, o svolgimento di attività, di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizza di strumenti musicali.

In tale casistica la figura professionale idonea a effettuare valutazioni di natura acustica ambientale, fra cui la verifica dell'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti normative di settore è, ai sensi dell'articolo della legge 447/1995 la figura del tecnico competente

in acustica iscritto negli appositi elenchi (già regionali, ora confluiti nell'elenco nazionale) il ricorso alla autocertificazione di aspetti tecnici di natura acustica è competenza riservata al tecnico competente in Acustica Ambientale, che come per tutte attestazioni e asseverazioni di natura tecnica, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.

Quanto riferito pertanto al DPR 19 ottobre 2011 n. 227 è stato specificatamente fissato al comma 2 dell'articolo 23 (soggetti Obbligati) e al comma 2 dell'articolo 24 (Procedura).

ART. 27

La richiesta non viene accolta in quanto predeterminare una rigida tempistica non appare compatibile con la molteplicità, differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti tecnico/amministrativi.

Fermo restando quanto disciplinato in merito al procedimento amministrativo dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii., la definizione di tempistiche può trovare spazio efficacemente in protocolli condivisi di raccordo con soggetti interni ed esterni all'Amministrazione.

ART. 29

La richiesta non viene accolta in quanto esportare il concetto di attività ciclico stagionale agli eventi temporanei programmati dalla Pubblica Amministrazione e che comporterebbe che il loro svolgimento, al pari di un'attività permanente, debba essere condotto esclusivamente nel rispetto dei limiti fissati dalla Classificazione Acustica del Territorio comunale inibirebbe quanto fissato dal legislatore che affida ai Comuni la facoltà di autorizzare attività temporanee anche in deroga ai valori limiti acustici (Legge 447/1995, art. 6 lettera h) e Legge Regione Lazio 18/2001, articolo 5 lettera g) e per le quali il presente Regolamento ne disciplina le modalità esecutive.

ART. 30 comma 2

La richiesta non viene accolta al primo capoverso in quanto la normativa Regionale (Legge n. 18 del 3 agosto 2001 (articolo 17 punto 3) dispone che non sono soggette ad autorizzazione allo svolgimento le feste religiose patronali, feste laiche e consimili, comizi elettorali.

Per quanto riguarda le prime due tipologie, l'individuazione di quelle ricomprese per la particolare valenza, compete alla Giunta Capitolina attraverso l'emanazione di specifici atti (Cfr. ad esempio la festa del Capodanno dal 31 dicembre al 1° gennaio, individuata quale festa laica con delibera di Giunta Comunale n. 465/2008). Per quelle religiose alla stessa Giunta di concerto con i rappresentanti delle diverse confessioni.

Come tali sono escluse dalla necessità di predisporre alcuna documentazione previsionale di impatto acustico ambientale nel loro fissato periodo di svolgimento.

Per quanto riguarda i comizi elettorali, solo le modalità di svolgimento degli stessi sono esclusi dalla necessità di predisporre documentazione previsionale di impatto acustico. Eventuali eventi correlati agli stessi sono soggetti ad autorizzazione allo svolgimento da parte dei settori della A.C. preposti e pertanto seguiranno per quanto riguarda la tutela dall'inquinamento acustico tutte le disposizioni per le attività temporanee declinate nel presente Regolamento.

La richiesta non viene accolta al secondo capoverso in quanto nel corso dei lavori interdipartimentali volti alla stesura del nuovo Regolamento di Polizia Urbana il tema era stato opportunamente valutato e inserito nel suo Capo III - Incolumità Pubblica nell'articolo dedicato "Accensione fuochi, esalazioni fumi e odori molesti" che recitava: l'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artificio e pirotecnici potrà essere consentita, di volta in volta dall'Amministrazione, in speciali circostanze o ricorrenze, fatte salve le vigenti disposizioni in materia. Peraltro nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale (proposta 157/2018 – Decisione di Giunta Capitolina n. 68 del 7 novembre 2018) tale fattispecie non è più presente. Già nell'anno 2017 il Dipartimento Tutela Ambientale con nota prot. QL/4516 del 25 gennaio 2017 aveva osservato tale circostanza proponendo il suo reinserimento in tale testo regolamentare, attualmente in iter approvativo.

ART. 32 dopo il comma 2

La richiesta non viene accolta in quanto non compatibile con la durata delle usuali attività di cantiere in ambiente esterno.

Non si può prevedere una limitazione dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici solo per il periodo diurno, in quanto ad esempio per i cantieri riguardanti la manutenzione di infrastrutture stradali, ferroviarie, tramviarie e simili, stante la impossibilità di programmare le lavorazioni in periodo diurno, caratterizzato da ingenti flussi di traffico è necessario procedere in periodo notturno. Il presente Regolamento infatti limita (articolo 34, comma 7) la possibilità di deroga in orario notturno ai soli cantieri inerenti opere pubbliche fissando il limite ambientale massimo di immissione a 65 d(B(A) nei confronti dei recettori abitativi esposti e comunque solo a fronte di una dettagliata motivazione espressa dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso l'attività istruttoria del Dipartimento della Struttura Capitolina competente per la tutela ambientale unitamente al parere obbligatorio in merito rilasciato per competenza dall'ARPA Lazio ai sensi della Legge Regione Lazio n. 18/2001, così come richiamato nel comma 3 dell'articolo 32 della proposta regolamentare ha lo scopo di valutare l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici e in ogni caso prescrivendo specifiche e puntuali prescrizioni tecniche ed amministrative al fine di coniugare le necessità dell'attività di cantiere con l'esigenza di tutelare le attività quotidiane e il riposo delle persone.

ART. 33 comma 2

La richiesta viene accolta tenuto conto che la normativa di riferimento lascia alle Amministrazioni locali la facoltà di autorizzare in deroga ai livelli acustici ambientali limite fissati dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale le attività "Temporanee" di tale natura e recependo nella motivazione dell'emendamento l'esigenza di una più spinta tutela della popolazione esposta alle immissioni acustiche generate dallo svolgimento delle attività temporanee autorizzabili in deroga ai limiti acustici ambientali. Si propone, al fine di coniugare l'esigenza di tutela con l'esigenza di sviluppo aggregativo sociale e culturale in accordo ai mutati stili di vita, di eliminare l'intera lettera a) e di rimodulare le tempistiche declinate nella lettera b) come segue:

"Per le attività temporanee non di cantiere, la struttura capitolina competente per la tutela ambientale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 32, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti: fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) misurato ai recettori

abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, esclusivamente nelle fasce temporali dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per lo svolgimento dell'evento e dalle ore 10,00 alle ore 19,00 per le prove, per un massimo di 3 giorni consecutivi, ripetibili su uno stesso sito con intervallo temporale non inferiore a 10 giorni e per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro".

ART. 33 comma 5

La richiesta non viene accolta in quanto è nella facoltà deliberativa della Giunta Capitolina la valutazione del pubblico interesse di particolari manifestazioni, non ricomprese tra quelle programmate, che possono presentare caratteristiche di celebrazione di ricorrenze e/o eventi straordinari di particolare valenza di aggregazione sociale e/o di particolare valenza culturale tale che le stesse possano essere reputate meritevoli di essere svolte in deroga ai livelli acustici fissati dalla legislazione vigente e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 33 dopo il comma 4

5) La richiesta viene accolta come da riformulazione del comma 2 dell'articolo 33.

6) La richiesta non viene accolta in quanto la deroga ai livelli acustici ambientali comprende implicitamente anche il superamento del limite differenziale e in ogni caso nell'atto amministrativo di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali viene prescritto altresì il non superamento di livelli acustici fissati all'interno delle abitazioni, consentendo pertanto all'ARPA Lazio anche tale accertamento.

7) La richiesta non viene accolta in quanto l'"Autorizzazione in deroga ai limiti acustici" è un atto amministrativo che non ha valenza autonoma, ma costituisce un atto sub procedimentale finalizzato al pari di altri al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio incardinato nella struttura Capitolina a ciò preposta, cui competerà pertanto anche l'eventuale atto di revoca del titolo abilitativo. Il sistema sanzionatorio previsto nel presente Regolamento definisce il percorso (articoli, 39, 40). Cfr. inoltre articolo 27 - commi 5, 6, 7, 9 e articoli 35 e 36.

ART. 35

La richiesta non viene accolta in quanto l'osservazione appare scaturire da una non corretta comprensione e inquadramento del comma 5 dell'articolo 35 della proposta regolamentare.

Il comma 5 è inerente alla attività di vigilanza e controllo che uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo volto al rilascio di titolo autorizzativo o procedura abilitativa per le specifiche attività, debbono espletare nella fattispecie dell'istanza di parte (segnalazione di disturbo) di cui alla lettera c) del comma 2.

L'attività di vigilanza e controllo di competenza di dette strutture riguarda qualsiasi tipologia di attività, sia a carattere temporaneo, esempio le manifestazioni e i cantieri sia attività a carattere permanente, esempio attività produttive, esercizio di infrastrutture di trasporto ed altro, complessivamente tutte le attività declinate nella legge 447/1995.

Per la fattispecie dell'attività di vigilanza e controllo a seguito di istanza di parte, il comma 5 richiama tutto quanto declinato nell'articolo 27 per le segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte.

L'osservazione appare intendere che le segnalazioni di disturbo ad istanza di parte debbano essere riferite esclusivamente alle manifestazioni ed eventi temporanei.

La tempistica della verifica entro di tre giorni da parte del Municipio competente non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità, differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi. La definizione di tempistiche è oggetto di protocolli di raccordo tra i segmenti dell'Amministrazione Capitolina.

L'Amministrazione Capitolina con la sua attività regolamentare non può "obbligare" altra Amministrazione, nella fattispecie ARPA Lazio, prescrivendo termini temporali per gli adempimenti. Le tempistiche possono essere oggetto di raccordi organizzativi tesi a conseguire una efficienza ed efficacia delle azioni delle diverse Amministrazioni tese al conseguimento di un obiettivo condiviso. Inoltre, al fine di minimizzare il rischio di immissioni acustiche generate da attività temporanee non di cantiere, tra le quali anche quelle programmate dalla Amministrazione locale di cui all'articolo 29, si richiama l'azione di prevenzione fissata nell'articolo 31 del presente Regolamento che al comma 7 fissa adempimenti particolarmente stringenti per gli aventi titolo allo svolgimento delle manifestazioni temporanee; nello specifico ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge Regione Lazio n. 18/2001 viene fatto obbligo ai responsabili di tale tipologia di attività di procedere alla verifica Post. Operam rispettivamente, entro due giorni dall'inizio per quelle attività temporanee di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni ed entro sette giorni per quelle attività di durata superiore, da conservare e tenere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

ART. 36

La richiesta non viene accolta in quanto la tempistica di tre giorni non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi.

La definizione di tempistiche può trovare luogo in protocolli di raccordo con soggetti interni dell'Amministrazioni Capitolina.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

La richiesta non viene accolta nella sua interezza (punti 1,2,3,4,5,6) in quanto la verifica giuridico amministrativa espletata dal Segretariato Generale ha comportato la riformulazione degli articoli dedicati nel testo Regolamentare alle sanzioni (Art. 39) e alla irrogazione della sanzione Amministrativa pecuniaria (Art. 40) demandando, per competenza, la modulazione degli importi a specifica separata deliberazione di Giunta Capitolina da adottare ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e da determinarsi ai sensi di tale norma in accordo alla deliberazione della Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

In ordine alle violazioni accertate, l'articolo 39, comma 4, della proposta regolamentare recita che si applicano anche le sanzioni accessorie e/o interdittive, laddove previste dalle specifiche normative di settore.

In ordine ai casi di accertata inottemperanza è competenza delle strutture preposte al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività l'adozione dei provvedimenti conseguenti e non già del Dipartimento Tutela Ambientale la cui competenza è di natura tecnica e dunque quella di refertare gli esiti degli accertamenti a tali strutture, per le iniziative di loro competenza, ivi comprese le sanzioni interdittive laddove previste

dalle specifiche normative di settore (art. 39 comma 3), la carenza di un requisito, quale la conformità acustica, necessario per lo svolgimento dell'attività.

La proposta attribuirebbe al Dipartimento Tutela Ambientale competenze e compiti non previsti dalla normativa né dall'assetto organizzativo-funzionale della macrostruttura Capitolina, quale ad esempio la sospensione o la chiusura o limitazione di orari di esercizio in caso di superamento dei limiti acustici ambientali.

La conformità acustica ambientale infatti costituisce requisito nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio di attività o effettuazione di opere; in carenza di detto requisito, la struttura capitolina preposta a dette procedure amministrative adotterà i provvedimenti previsti in tali evenienze dalla normativa di riferimento (es. commercio, pubblico spettacolo etc.).

Il Dipartimento Tutela Ambientale, in quanto struttura amministrativa non ha poteri o compiti di accertamento di violazioni penali, né si ritiene trovino riscontro normativo misure che stabiliscono un 'automatismo' fra la violazione dei limiti acustici ambientali e le violazioni penali previste dall'art. 659 c.p.; un'eventuale contestualità deve essere valutata nelle situazioni specifiche dalle autorità preposte.

Altro aspetto non condivisibile è la sussistenza di rischio per la salute in ogni caso di superamento dei limiti acustici ambientali; in caso di attività a carattere temporaneo, inoltre, tale caratteristica non è compatibile con i tempi e le modalità delle indagini epidemiologiche necessarie a stabilire nessi di causalità fra esposizione al rumore e danno alla salute. Il tema di possibili ricadute sanitarie di situazioni di accertato inquinamento acustico ambientale non è materia disciplinabile dallo strumento regolamentare in esame. Valutazioni e misure organizzative in merito afferiscono alla struttura dell'Amministrazione capitolina competente per il raccordo con le strutture sanitarie preposte alla tutela della salute.

Per quanto attiene alle aree di interesse Storico-Architettonico-Archeologico gli uffici che programmano e autorizzano attività in tali aree, acquisiscono il parere/nulla osta di tutti i soggetti pubblici competenti per tali porzioni di territorio laddove previsto dalla vigente normativa.

Si ritiene infine che la facoltà per l'amministrazione comunale di avviare azioni di risarcimento per danni rientri nella ordinaria applicazione del Codice Civile.

Municipio II:

ART. 3 comma 1

l) La richiesta viene accolta previa sostituzione del termine "costante" con il termine "periodico".

m) La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 3 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dagli articoli 37 e 38 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione e alla partecipazione.

ART. 8 comma 7

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. L'articolo 8 riguarda infatti il Piano di Risanamento Acustico del Territorio

comunale e non già i 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' di cui all'articolo 10 della presente proposta regolamentare.

Il Piano di Risanamento Acustico del Territorio comunale è riferito alle competenze di cui alla legge 447/1995, articolo 6 comma 1 lettera c) incardinate nei comuni che devono recepire il contenuto dei Piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) e all'articolo 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 secondo tempistiche in essa definite.

Il piano Comunale di Risanamento acustico è approvato dall'Assemblea Capitolina.

I 'Piani di risanamento acustico delle Imprese' sono disciplinati dall'articolo 10 della presente proposta regolamentare e, fermo restando il riferimento all'articolo 26 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, qualora gli accertamenti legati alla attività di vigilanza e controllo acclarino il superamento dei livelli acustici limite, le imprese stesse dovranno eseguire da subito gli interventi di risanamento acustico in quanto nessuna attività permanente può esercire superando tali limiti fissati dalla normativa di settore e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 14 comma 6

La richiesta non viene accolta in quanto non trova riscontro normativo la tempistica proposta. Per quanto riguarda il Piano di Azione la tempistica della redazione è fissata dal D.lgs. 194/2005, così come integrato dal D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42. che dispone per la sua redazione una cadenza quinquennale. La prossima redazione per la competenza dell'Agglomerato" è fissata dalla norma al 18 aprile 2023 (Articolo 3 comma 1, lettera a) del D.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42).

ART. 23 comma 1

La richiesta non viene accolta in quanto l'articolo 23 individua non già le "singole sorgenti" bensì le attività e quindi i soggetti obbligati a presentare all'Amministrazione Comunale, ai fini dell'abilitazione all'esercizio, la documentazione di previsione di impatto acustico i compresi i soggetti di cui al DPR 227/2011, intendendo quale sorgente sonora, l'attività nel suo complesso comprensiva di tutte le sorgenti ad essa afferenti.

L'Art. 23 recita infatti che la Relazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta secondo quanto disposto dall'Allegato 1C al presente Regolamento che, richiamando l'articolo 18 della legge Regione Lazio 18/2001 (documentazione di impatto acustico e modalità di controllo), illustra nel dettaglio i quali devono essere i suoi contenuti minimi.

ART. 32 comma 2

La richiesta viene accolta in quanto, sebbene implicita nell'attività istruttoria della struttura capitolina preposta alla tutela ambientale, rafforzativa dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone come disposto dal comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regione Lazio n. 18/2001.

ART. 33 comma 2

La richiesta viene accolta tenuto conto che la normativa di riferimento lascia alle Amministrazioni locali la facoltà di autorizzare in deroga ai livelli acustici ambientali limite fissati dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale le attività "Temporanee" di tale natura e recependo nella motivazione dell'emendamento l'esigenza

di una più spinta tutela della popolazione esposta alle immissioni acustiche generate dallo svolgimento delle attività temporanee autorizzabili in deroga ai limiti acustici ambientali. Si propone, al fine di coniugare l'esigenza di tutela con l'esigenza di sviluppo aggregativo sociale e culturale in accordo ai mutati stili di vita, di eliminare l'intera lettera a. e di rimodulare le tempistiche declinate nella lettera b) come segue:

"Per le attività temporanee non di cantiere, la struttura capitolina competente per la tutela ambientale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 32, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti: fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, esclusivamente nelle fasce temporali dalle ore 10,00 alle ore 24,00 per lo svolgimento dell'evento e dalle ore 10,00 alle ore 19,00 per le prove, per un massimo di 3 giorni consecutivi, ripetibili su uno stesso sito con intervallo temporale non inferiore a 10 giorni e per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro".

ART. 33 comma 5

La richiesta non viene accolta in quanto è nella facoltà deliberativa della Giunta Capitolina la valutazione del pubblico interesse di particolari manifestazioni, non ricomprese tra quelle programmate, che possono presentare caratteristiche di celebrazione di ricorrenze e/o eventi straordinari di particolare valenza di aggregazione sociale e/o di particolare valenza culturale tale che le stesse possano essere reputate meritevoli di essere svolte in deroga ai livelli acustici fissati dalla legislazione vigente e dalla Classificazione Acustica del Territorio Comunale.

ART. 33 dopo il comma 4

5) La richiesta viene accolta come da riformulazione del comma 2 dell'articolo 33.

6) La richiesta non viene accolta in quanto la deroga ai livelli acustici ambientali comprende implicitamente anche il superamento del limite differenziale e in ogni caso nell'atto amministrativo di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali viene prescritto altresì il non superamento di livelli acustici fissati all'interno delle abitazioni, consentendo pertanto all'ARPA Lazio anche tale accertamento.

7) La richiesta non viene accolta in quanto l'"Autorizzazione in deroga ai limiti acustici" è un atto amministrativo che non ha valenza autonoma, ma costituisce un atto sub procedimentale finalizzato al pari di altri al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio incardinato nella struttura capitolina a ciò preposta, cui competerà pertanto anche l'eventuale atto di revoca del titolo abilitativo. Il sistema sanzionatorio previsto nel presente Regolamento definisce il percorso (articoli, 39, 40). Cfr. inoltre articolo 27 - commi 5, 6, 7, 9 e articoli 35 e 36.

8) La richiesta viene accolta in quanto in accordo a quanto disposto dall'articolo 37 della proposta regolamentare in merito al diritto all'informazione, viene pertanto riformulata e collocata quale punto 8 nell'articolo 32 come segue:

Il provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici rilasciato dalla Struttura Capitolina competente per la tutela Ambientale viene inviato agli uffici centrali e municipali titolari del procedimento amministrativo del rilascio del corrispondente titolo autorizzativo o preposti all'espletamento di procedura abilitativa, al Municipio e al Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competenti che con procedure di raccordo predisporranno una adeguata e capillare campagna informativa rivolta agli appartenenti alla comunità cittadina residenti interessati dagli

effetti dello svolgimento delle attività autorizzate a svolgersi in deroga ai limiti acustici ambientali.

ART. 35

La richiesta non viene accolta in quanto l'osservazione appare scaturire da una non corretta comprensione e inquadramento del comma 5 dell'articolo 35 della proposta regolamentare.

Il comma 5 è inerente alla attività di vigilanza e controllo che uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo volto al rilascio di titolo autorizzativo o procedura abilitativa per le specifiche attività, debbono espletare nella fattispecie dell'istanza di parte (segnalazione di disturbo) di cui alla lettera c) del comma 2.

L'attività di vigilanza e controllo di competenza di dette strutture riguarda qualsiasi tipologia di attività, sia a carattere temporaneo, esempio le manifestazioni e i cantieri sia attività a carattere permanente, esempio attività produttive, esercizio di infrastrutture di trasporto ed altro, complessivamente tutte le attività declinate nella legge 447/1995.

Per la fattispecie dell'attività di vigilanza e controllo a seguito di istanza di parte, il comma 5 richiama tutto quanto declinato nell'articolo 27 per le segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte.

L'osservazione appare intendere che le segnalazioni di disturbo ad istanza di parte debbano essere riferite esclusivamente alle manifestazioni ed eventi temporanei.

La tempistica della verifica entro di tre giorni da parte del Municipio competente non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità, differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi. La definizione di tempistiche è oggetto di protocolli di raccordo tra i segmenti dell'Amministrazione Capitolina.

L'Amministrazione Capitolina con la sua attività regolamentare non può "obbligare" altra Amministrazione, nella fattispecie ARPA Lazio, prescrivendo termini temporali per gli adempimenti. Le tempistiche possono essere oggetto di raccordi organizzativi tesi a conseguire una efficienza ed efficacia delle azioni delle diverse Amministrazioni tese al conseguimento di un obiettivo condiviso. Inoltre, al fine di minimizzare il rischio di immissioni acustiche generate da attività temporanee non di cantiere, tra le quali anche quelle programmate dalla Amministrazione locale di cui all'articolo 29, si richiama l'azione di prevenzione fissata nell'articolo 31 del presente Regolamento che al comma 7 fissa adempimenti particolarmente stringenti per gli aventi titolo allo svolgimento delle manifestazioni temporanee; nello specifico ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera g) della legge Regione Lazio n. 18/2001 viene fatto obbligo ai responsabili di tale tipologia di attività di procedere alla verifica Post Operam rispettivamente, entro due giorni dall'inizio per quelle attività temporanee di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni ed entro sette giorni per quelle attività di durata superiore, da conservare e tenere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

ART. 36

La richiesta non viene accolta in quanto la tempistica di tre giorni non trova riscontro in alcuna norma e o regolamentazione di Roma Capitale e in ogni caso prefissare detta tempistica non appare congruente con la molteplicità differenziazione e complessità più o meno elevata degli accertamenti amministrativi.

La definizione di tempistiche può trovare luogo in protocolli di raccordo con soggetti interni dell'Amministrazione Capitolina.

ART. 40 bis (numerazione provvisoria)

La richiesta non viene accolta nella sua interezza (punti 1,2,3,4,5,6) in quanto la verifica giuridico amministrativa espletata dal Segretariato Generale ha comportato la riformulazione degli articoli dedicati nel testo Regolamentare alle sanzioni (Art. 39) e alla irrogazione della sanzione Amministrativa pecuniaria (Art. 40) demandando, per competenza, la modulazione degli importi a specifica separata Deliberazione di Giunta Capitolina da adottare ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e da determinarsi ai sensi di tale norma in accordo alla deliberazione della Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

In ordine alle violazioni accertate, l'articolo 39, comma 4, della proposta regolamentare recita che si applicano anche le sanzioni accessorie e/o interdittive, laddove previste dalle specifiche normative di settore.

In ordine ai casi di accertata inottemperanza è competenza delle strutture preposte al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio delle attività l'adozione dei provvedimenti conseguenti e non già del Dipartimento Tutela Ambientale la cui competenza è di natura tecnica e dunque quella di refertare gli esiti degli accertamenti a tali strutture, per le iniziative di loro competenza, ivi comprese le sanzioni interdittive laddove previste dalle specifiche normative di settore (art. 39 comma 3), la carenza di un requisito, quale la conformità acustica, necessario per lo svolgimento dell'attività.

La proposta attribuirebbe al Dipartimento Tutela Ambientale competenze e compiti non previsti dalla normativa né dall'assetto organizzativo-funzionale della macrostruttura Capitolina, quale ad esempio la sospensione o la chiusura o limitazione di orari di esercizio in caso di superamento dei limiti acustici ambientali.

La conformità acustica ambientale infatti costituisce requisito nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio di attività o effettuazione di opere; in carenza di detto requisito, la struttura capitolina preposta a dette procedure amministrative adotterà i provvedimenti previsti in tali evenienze dalla normativa di riferimento (es. commercio, pubblico spettacolo etc.).

Il Dipartimento Tutela Ambientale, in quanto struttura amministrativa non ha poteri o compiti di accertamento di violazioni penali, né si ritiene trovino riscontro normativo misure che stabiliscono un 'automatismo' fra la violazione dei limiti acustici ambientali e le violazioni penali previste dall'art. 659 c.p.; un'eventuale contestualità deve essere valutata nelle situazioni specifiche dalle autorità preposte.

Altro aspetto non condivisibile è la sussistenza di rischio per la salute in ogni caso di superamento dei limiti acustici ambientali; in caso di attività a carattere temporaneo, inoltre, tale caratteristica non è compatibile con i tempi e le modalità delle indagini epidemiologiche necessarie a stabilire nessi di causalità fra esposizione al rumore e danno alla salute. Il tema di possibili ricadute sanitarie di situazioni di accertato inquinamento acustico ambientale non è materia disciplinabile dallo strumento regolamentare in esame. Valutazioni e misure organizzative in merito afferiscono alla struttura dell'Amministrazione capitolina competente per il raccordo con le strutture sanitarie preposte alla tutela della salute.

Per quanto attiene alle aree di interesse Storico-Architettonico-Archeologico gli uffici che programmano e autorizzano attività in tali aree, acquisiscono il parere/nulla osta di

tutti i soggetti pubblici competenti per tali porzioni di territorio laddove previsto dalla vigente normativa.

Si ritiene infine che la facoltà per l'amministrazione comunale di avviare azioni di risarcimento per danni rientri nella ordinaria applicazione del Codice Civile.

Dato atto che la Commissione Capitolina Permanente IV, nella seduta del 16 novembre 2018, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- la Legge Quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regione Lazio 3 agosto 2001, n. 18;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 19 agosto 2005, n. 194 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Ministero Ambiente, 11 dicembre 1996;
- il Decreto Ministero Ambiente, 31 ottobre 1997;
- il Decreto Ministero Ambiente, 14 novembre 1997;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 dicembre 1997;
- il Decreto Presidente della Repubblica, 11 dicembre 1997;
- il Decreto Ministero Ambiente, 16 marzo 1998;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 31 marzo 1998;
- il Decreto Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 16 aprile 1999, n. 215;
- il Decreto Ministero Ambiente 20 maggio 1999;
- il Decreto Legislativo 4 novembre 2002, n. 262;
- il Decreto Presidente della Repubblica, 30 marzo 2004, n. 142;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 106/2011;
- il Decreto Presidente della Repubblica, 227/2011;
- il Decreto Presidente della Repubblica, 59/2013;
- la Legge 112/2013;
- la Legge 161/2014;
- il Decreto Legislativo 41/2017;
- il Decreto Legislativo 42/2017;
- lo Statuto di Roma Capitale;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 60/2002, 12/2004 e 93/2009;
- la deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017.

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, Laura D'Aprile, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) in ordine agli emendamenti approvati.

Per i motivi esposti in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il “Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale” costituito dall'articolato disciplinare in Allegato 1) con i relativi Allegati sub 1A), 1B), 1C), 1D), 1E) e 1F), anche su supporto informatico (CD Rom), che viene assunto quale parte integrante e costitutiva della presente deliberazione.

ROMA



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE SUL
TERRITORIO DI ROMA CAPITALE.

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 84 del 12 novembre 2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità	pag.	5
Art. 2 - Definizioni	“	5
Art. 3 - Compiti dell'Amministrazione Capitolina	“	8

TITOLO II - ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Capo I - Pianificazione acustica del territorio

Art. 4 - Zonizzazione acustica del territorio di Roma Capitale	pag.	10
Art. 5 - Classificazione acustica del territorio di Roma Capitale	“	10
Art. 6 - Gestione della zonizzazione acustica	“	12
Art. 7 - Coordinamento della classificazione acustica con gli altri strumenti urbanistici	“	13

Capo II - Risanamento Acustico Ambientale

Art. 8 - Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale	pag.	14
Art. 9 - Adozione del piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale	“	15
Art. 10 - Piani di risanamento acustico delle imprese	“	16
Art. 11 - Piani di risanamento acustico degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture	“	17

Capo III - Determinazione e gestione del Rumore ambientale ai sensi del D.Lgs. 194/2005 e D.Lgs. 42/2017 - Adempimenti

Art. 12 - Agglomerato ed Autorità individuata	pag.	18
Art. 13 - Mappe Acustiche Strategiche	“	18
Art. 14 - Piano di Azione	“	18
Art. 15 - Descrittori acustici	“	19
Art. 16 - Informazione e consultazione del pubblico	“	19

TITOLO III - GESTIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Capo I - Attività di pianificazione e programmazione degli interventi urbanistici

Art. 17 - Soggetti obbligati alla redazione di documentazione di clima/impatto acustico ambientale	pag.	20
Art. 18 - Parere di conformità acustica ambientale	“	21
Art. 19 - Controllo delle emissioni sonore dei veicoli	“	22
Art. 20 - Monitoraggio acustico ambientale del traffico veicolare e TPL	“	22

Capo II - Attività abilitative all'edificazione e/o al cambio di destinazione d'uso

Art. 21 - Soggetti obbligati	pag.	23
Art. 22 - Procedura	“	24

Capo III - Attività rumorose a carattere permanente, stagionale o programmate dalla pubblica Amministrazione locale: dichiarazione di compatibilità acustica ambientale per l'abilitazione all'esercizio

Sezione I - Disciplina generale

Art. 23 - Soggetti obbligati	pag.	26
Art. 24 - Procedura	“	26
Art. 25 - Limiti specifici per discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo	“	28
Art. 26 - Autorizzazione Unica Ambientale	“	29

Sezione II - Discipline specifiche

Art. 27 - Segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte	pag.	30
Art. 28 - Parere di conformità acustica ambientale per le attività a carattere ciclico o stagionale	“	32
Art. 29 - Eventi programmati dalla pubblica Amministrazione locale	“	33

TITOLO IV - ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 30 - Soggetti obbligati	pag.	34
Art. 31 - Procedura	“	35
Art. 32 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici	“	36
Art. 33 - Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere	“	37
Art. 34 - Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per le attività temporanee di cantiere	“	38

TITOLO V - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 35 - Compiti degli uffici, centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo	pag.	40
Art. 36 - Compiti dei Gruppi di Polizia Locale	“	41

TITOLO VI - INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ CITTADINA

L'informazione

Art. 37 - Il diritto all'informazione pag. 41

La partecipazione

Art. 38 - Il diritto alla partecipazione pag. 41

TITOLO VII - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 39 - Sanzioni pag. 42

Art. 40 - Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria “ 43

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 - Disciplina finale e transitoria pag. 43

Allegati

ALLEGATO 1A Redazione dei piani di risanamento acustico.

ALLEGATO 1B Conformità acustica ambientale nell'ambito dei procedimenti edilizi per l'edificazione, la ristrutturazione edilizia e/o il cambio di destinazione d'uso.

ALLEGATO 1C Documentazione di clima/impatto acustico ambientale.

ALLEGATO 1D Documentazione d'impatto acustico ambientale per attività a carattere temporaneo non di cantiere.

ALLEGATO 1E Documentazione d'impatto acustico ambientale per attività a carattere temporaneo di cantiere.

ALLEGATO 1F Coordinamento della Classificazione Acustica con gli altri strumenti urbanistici. Contenuti della documentazione di Verifica di Compatibilità.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle competenze capitoline in materia di gestione del rumore ambientale, ai sensi della "Legge quadro sull'inquinamento acustico" 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni e dei successivi decreti attuativi, della Legge Regionale Lazio 3 agosto 2001 n. 18, recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14" e del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", nonché del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), e), f), e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161" e del Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 41 recante "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la Direttiva 2000/14/CE e con il Regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161", vigenti al 19 aprile 2017.
Le competenze dell'Amministrazione Capitolina tengono conto del conferimento di funzioni ai Comuni da parte della Regione Lazio in sede attuativa del decreto legislativo n. 112/1998 e della Legge Regione Lazio n. 14/1999 e successive integrazioni e modificazioni, anche attraverso successivi provvedimenti deliberativi.

Articolo 2 Definizioni

1. Le definizioni utilizzate nel presente Regolamento sono da intendersi nell'accezione indicata dall'articolo 2 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dai relativi decreti attuativi, e dall'articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 194 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale", e dalle norme di riferimento in materia.
2. Ai fini del presente Regolamento, pertanto, si intende per:
 - a - inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
 - b - ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane,

fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c - sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d - sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

d-bis sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1 lettera c) della legge 447/1995;

e - valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f - valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g - valori di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste dall'articolo 9 della legge 447/1995;

h - valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge vigente;

h-bis - valore limite di immissione specifico: il valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore;

i - infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

l - ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali;

m - centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo

3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

n - fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore;

o - agglomerato: area urbana, individuata dalla Regione o Provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

p - descrittore acustico: la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

q - mappatura acustica: la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

r - mappa acustica strategica: una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

s - piani di azione: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

t - pianificazione acustica: il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;

u - clima acustico ambientale: l'insieme degli eventi sonori che caratterizzano lo stato acustico di una determinata area;

v - impatto acustico ambientale: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni preesistenti in una determinata area, provocati dall'opera specifica;

z - livello di rumore ambientale: il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. È il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione;

aa - livello di rumore residuo: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rivela quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici;

bb - classificazione acustica: assegnazione delle classi acustiche previste dalla norma al territorio comunale, secondo caratteristiche di utilizzo dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti (vedere

lettere “P” e “Z”).

cc - valori limite differenziali di immissione: sono valori limite di immissione determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

dd - parere di conformità acustica ambientale: atto amministrativo che la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascia nell’ambito dei procedimenti amministrativi volti alla pianificazione, programmazione, realizzazione di insediamenti opere e infrastrutture nonché esercizio di attività produttive rumorose, ed attesta la conformità di dette attività ai valori acustici previsti dalla medesima legge n. 447/95, dai relativi decreti attuativi nonché a quelli fissati dalla vigente Classificazione Acustica del territorio comunale.

ee - nulla osta di conformità acustica ambientale: atto amministrativo che la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascia, acquisiti i pareri delle Strutture capitoline e di eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza, qualora la conformità acustica ambientale dell’intervento venga previsionalmente conseguita mediante opere specifiche di difesa acustica.

ff - Autorizzazione Unica Ambientale: è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.

gg - tecnico competente: la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere attività di controllo; deve essere iscritto nell’elenco dei tecnici competenti in acustica.

Articolo 3

Compiti dell’Amministrazione Capitolina

1. In riferimento alle competenze assegnate ai Comuni dalla vigente normativa in materia di gestione del rumore ambientale, di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, l’Amministrazione Capitolina espleta i sotto indicati compiti:
 - a) classificazione del territorio comunale in zone acustiche;
 - b) coordinamento tra la classificazione del territorio di Roma Capitale e gli strumenti urbanistici già adottati e/o in adozione;
 - c) adozione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale;
 - d) controllo sulla conformità alla normativa vigente della documentazione di valutazione previsionale del clima acustico ambientale e di impatto acustico ambientale per il rilascio di titoli autorizzativi;
 - e) controllo inerente il rumore prodotto dall’uso di macchine rumorose e da attività svolte all’aperto;
 - f) intervento sanzionatorio;
 - g) autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di attività a

carattere temporaneo;

- h) emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti;
- i) rilevazione e controllo delle emissioni sonore prodotte da veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- j) elaborazione della Mappa Acustica Strategica e delle Mappature Acustiche di competenza ed adempimenti correlati;
- k) elaborazione del Piano di Azione ed adempimenti correlati;
- l) disporre campagne ed interventi di monitoraggio periodico dei livelli di inquinamento acustico;
- m) assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti.

In tale contesto, è assegnato alla Struttura capitolina preposta alla Tutela dell'Ambiente l'espletamento delle seguenti attività:

- a) classificazione acustica del territorio di Roma Capitale in zone acustiche, l'aggiornamento della stessa e il coordinamento con gli strumenti urbanistici in adozione o con le modifiche e varianti degli esistenti;
- b) proposta di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti a contrasto di situazioni di grave inquinamento acustico;
- c) individuazione dei criteri per la redazione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale ed elaborazione di proposta dello stesso;
- d) rilascio del parere/nulla osta obbligatorio di conformità acustica ambientale nei casi previsti dal presente Regolamento;
- e) rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per le attività a carattere temporaneo;
- f) predisposizione delle Mappature Acustiche di competenza e della Mappa Acustica Strategica;
- g) predisposizione di proposta di Piano di Azione;
- h) individuazione di criteri e modalità di monitoraggio dei livelli acustici prodotti dal traffico veicolare e valutazione delle risultanze dello stesso.
- i) attuare l'informazione e la partecipazione dei cittadini in merito al rumore ambientale, ai livelli di inquinamento acustico ed ai relativi effetti, in particolare attraverso la pubblicazione anche sul sito web dell'Amministrazione Capitolina di tutti i dati ed i piani previsti dalla normativa vigente, i risultati dei monitoraggi. Organizzare altresì, incontri periodici informativi e formativi, con i rappresentanti dei Municipi nonché con i cittadini in forma singola e/o associata.

TITOLO II ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Capo I Pianificazione acustica del territorio

Articolo 4 Zonizzazione acustica del territorio di Roma Capitale

1. Gli elementi costitutivi della zonizzazione acustica del territorio comunale sono:
 - a) la classificazione acustica del territorio attraverso l'attribuzione di porzioni di territorio acusticamente omogenee alle classi acustiche previste dalla vigente normativa;
 - b) la mappatura del clima acustico esistente sul territorio comunale al fine di valutare, attraverso l'espletamento di attività di monitoraggio e controllo, eventuali incongruenze tra i valori limite attribuiti in sede di classificazione e lo stato esistente di fatto;
 - c) pianificazione delle attività di risanamento.
2. L'Amministrazione Capitolina procede ad una gestione integrata delle attività di cui al comma precedente, al fine di:
 - a) preservare, privilegiando il principio della prevenzione, le zone silenziose e quelle dove già sussiste la compatibilità acustica ambientale con i limiti acustici attribuiti;
 - b) promuovere, laddove esistano le condizioni, livelli acustici di qualità;
 - c) ripristinare, attraverso interventi di risanamento, la compatibilità acustica ambientale delle zone dove siano stati accertati superamenti dei limiti acustici attribuiti.

Articolo 5 Classificazione acustica del territorio di Roma Capitale

1. La classificazione acustica attribuisce il territorio di Roma Capitale a 6 classi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 447/1995 e dall'articolo 7 della Legge Regione Lazio n. 18/2001.
2. La classificazione acustica suddivide il territorio di Roma Capitale in zone acustiche, sulla base di:
 - a) destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali, anche se solo adottati;
 - b) effettiva e prevalente fruizione del territorio;

- c) situazione topografica esistente;
 - d) indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT.
3. Per ogni classe acustica la normativa vigente stabilisce i valori limite massimi di immissione, di emissione e i valori di qualità, secondo quanto definito dalle tabelle di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 di seguito riportate:

Classi Acustiche (Tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

CLASSE I – Aree particolarmente protette

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II – Aree prevalentemente residenziali

Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III – Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV – Aree ad intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti; aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V – Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI – Aree esclusivamente industriali

Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori limite di emissione – Leq in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00-22.00	Notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00-22.00	Notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di qualità – Leq in dB(A) (Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno 06.00-22.00	Notturno 22.00-06.00
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Articolo 6

Gestione della zonizzazione acustica

1. La gestione della zonizzazione acustica si realizza attraverso l'espletamento dei seguenti compiti:
 - a) valutazione degli effetti sul territorio delle variazioni degli strumenti urbanistici adottati in via definitiva dagli organi amministrativi di Roma Capitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della Legge 447/1995, dalla Legge Regione Lazio n. 18/2001 e dall'articolo 7 del presente Regolamento;
 - b) acquisizione delle decisioni assunte dai competenti organi statali e regionali in materia di grandi infrastrutture da realizzare sul territorio comunale, in sede di esercizio dei compiti amministrativi riservati dalla legge alla loro rispettiva competenza primaria, come previsto dal D.P.R. 142/2004 e dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 15 ottobre 2009);
 - c) monitoraggio acustico del territorio;
 - d) analisi dei dati acquisiti di cui alla lettera c), con evidenziazione degli eventuali casi di criticità (mappe di conflitto);
 - e) attività di referto agli organi amministrativi centrali, municipali ed agli

Uffici competenti, dei risultati dell'attività di monitoraggio, segnalando contestualmente gli eventuali scostamenti ed i potenziali emergenti fattori di crisi come pure i miglioramenti conseguiti in termini di qualità acustica ambientale e le situazioni ove è possibile conseguire i livelli di qualità.

- f) Rilascio, su istanza, di attestazione di Classe Acustica attribuita a una porzione di territorio.

Articolo 7

Coordinamento della classificazione acustica con gli altri strumenti urbanistici

1. La classificazione acustica del territorio di Roma Capitale costituisce strumento di pianificazione del territorio in coordinamento con il Piano Regolatore Generale.
2. Ogni modifica, revisione o variante degli strumenti urbanistici di Roma Capitale comporta la contestuale verifica di compatibilità rispetto alla Classificazione Acustica del territorio di Roma Capitale ovvero l'eventuale revisione della stessa, limitatamente alle porzioni di territorio acusticamente interessate.
3. La verifica di compatibilità con la Classificazione acustica, ovvero l'eventuale revisione della Classificazione di cui al comma precedente, sarà effettuata dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale sulla base di una documentazione di clima acustico redatta da tecnico competente in acustica.
4. Tale documentazione, predisposta dagli Uffici proponenti la modifica o variante dello strumento urbanistico, deve includere i contenuti minimi di cui all'allegato "1 F" del presente Regolamento. La Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale potrà declinare, con successivo provvedimento, modalità di predisposizione della documentazione e richiedere, in ogni caso, contenuti aggiuntivi, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area interessata, con riferimento al territorio, alle sorgenti e ai recettori. Detta Struttura capitolina renderà parere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta in caso di verifica di compatibilità ed entro 120 giorni in caso di variazione della classificazione acustica, previa, in tal caso, l'acquisizione dei pareri previsti dalla Legge Regione Lazio n. 18/2001.
L'approvazione finale della modifica dello strumento urbanistico comporta la contestuale approvazione della variazione di classificazione acustica, laddove prevista, accolta dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale con le modalità indicate.
5. La verifica di compatibilità e l'eventuale revisione della Classificazione Acustica sono obbligatorie in caso di adozione di strumenti urbanistici e programmi di intervento in attuazione o in variante del PRG e di Accordi di programma.
6. Ogni altra richiesta di variazione della Classificazione Acustica, ritenuta accoglibile dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale, è sottoposta al medesimo iter procedurale, come definito dall'articolo 6 della Legge

n. 447/1995 e dall'articolo 12 della Legge Regione Lazio n.18/2001, in attuazione della competenza conferita ai Comuni dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della citata Legge regionale, individuato per l'approvazione.

7. Con cadenza periodica non inferiore a cinque anni e di preferenza in raccordo con l'elaborazione della Mappa Acustica Strategica, la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale predisporrà, sulla base delle richieste di variazione valutate accoglibili, e/o a seguito di modifica di situazioni acustiche significative, uno schema di deliberazione di variazione della classificazione acustica del territorio, che seguirà l'iter approvativo citato.
Non costituiscono modifiche e revisioni della Classificazione Acustica del territorio di Roma Capitale le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti tra enunciati dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.
8. In accordo a quanto previsto dalle NTA della Classificazione acustica del territorio di Roma Capitale al punto 1.2.1, i Piani di assetto dei Parchi e delle zone naturali protette, di cui ai riferimenti normativi ivi citati, determinano un adeguamento automatico della Classificazione acustica di tali aree, che dovrà essere preceduto da una attività istruttoria di verifica da parte della Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale con espressione di parere obbligatorio, sulla base di una documentazione predisposta dall'Ente responsabile dell'area; tale documentazione deve includere i contenuti minimi di cui all'allegato "1 F" del presente Regolamento. La medesima Struttura potrà declinare, con successivo provvedimento, modalità di predisposizione della documentazione e potrà richiedere, in ogni caso, contenuti aggiuntivi, in relazione alle specifiche caratteristiche dell'area interessata, con riferimento al territorio, alle sorgenti e ai recettori.
9. Tali adeguamenti sono approvati con deliberazione dell'Assemblea Capitolina, che dovrà essere trasmessa, unitamente agli elaborati grafici relativi, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Regione Lazio, nonché agli eventuali Comuni limitrofi interessati.

Capo II Risanamento Acustico Ambientale

Articolo 8 Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale

1. La Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale elabora la proposta relativa al Piano di risanamento acustico territoriale, contenente misure e provvedimenti finalizzati alla limitazione delle emissioni sonore nei casi di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995 così come ridefiniti dal D.Lgs. 42/2017 ed espressi nei valori all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. La Struttura capitolina per la Tutela Ambientale redige le Mappe Acustiche Strategiche, sulla base di dati ed elementi tecnici che dovranno essere forniti, in tempi idonei a consentire il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, dalle competenti strutture dell'Amministrazione e dai gestori delle infrastrutture e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, dai gestori dei servizi di smaltimento rifiuti e pulizia strade come pure dai gestori locali dell'erogazione dell'energia e dell'acqua.
3. L'adozione del Piano di risanamento acustico, di cui al comma 1, è preceduta dalla verifica dei livelli acustici esistenti sul territorio, compiuta sia attraverso la progettazione, pianificazione ed esecuzione di campagne di misura, che attraverso l'utilizzo dei modelli previsionali maggiormente diffusi nella comunità scientifica internazionale.
4. Il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale recepisce, coordinandoli, i singoli piani di risanamento attuati nei tempi e nei modi previsti dal D.M. 29 novembre 2000 e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 26 e 29 della Legge Regione Lazio n. 18/2001 ss.mm.ii.
5. Il Piano di risanamento del territorio di Roma Capitale prevede in particolare:
 - a) l'individuazione della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti nelle zone da risanare, con l'indicazione dei livelli acustici da garantire;
 - b) i soggetti cui compete l'intervento;
 - c) le priorità, le modalità ed i tempi previsti per il risanamento acustico;
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
 - e) le eventuali misure cautelari da adottare, con carattere d'urgenza, per la tutela dell'ambiente e della collettività;
 - f) la stima dei benefici dell'intervento di risanamento nei confronti della popolazione esposta, sulla base degli effetti dell'inquinamento acustico rilevato.
6. Attraverso il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, l'Amministrazione Capitolina provvede a definire specifiche norme di armonizzazione tra i piani di cui ai precedenti commi, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
7. Il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale e quanto previsto per il territorio dai piani regionali triennali di bonifica acustica devono essere recepiti nel Piano di Azione, di cui all'articolo 14 del Capo III del presente Titolo.

Articolo 9

Adozione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale

1. Il Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale è adottato con

deliberazione dell'Assemblea Capitolina. Dopo l'adozione, il Piano viene depositato per sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, presso il Segretariato Generale dell'Amministrazione Capitolina, dando comunicazione dell'avvenuto deposito mediante affissione all'Albo Pretorio on line.

2. Sui contenuti del Piano risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, i soggetti direttamente o indirettamente interessati possono presentare osservazioni entro il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini temporali del deposito dello stesso.
3. Entro i successivi trenta giorni, l'Amministrazione Capitolina trasmette alla Città Metropolitana di Roma Capitale il Piano risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, con allegate le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni.
4. L'Amministrazione Capitolina adegua il Piano risanamento acustico del territorio di Roma Capitale alle previsioni del Piano regionale secondo i criteri ivi indicati. Detto adeguamento, approvato dall'Assemblea Capitolina, è trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, entro trenta giorni dalla data di adozione, per la verifica dell'adeguamento al Piano regionale.

Art. 10

Piani di risanamento acustico delle imprese

1. Fermo restando gli adempimenti per le imprese fissati, dall'articolo 26 della Legge Regione Lazio 18/2001, entro i sei mesi successivi all'approvazione di revisioni del Piano di Classificazione Acustica vigente del territorio comunale, le imprese esercenti attività di cui all'articolo 23 del presente Regolamento, qualora sia accertato dall'ARPA Lazio che i livelli del rumore prodotto nell'esercizio superino i valori di attenzione, definiti dal D.Lgs. 42/2017 ed espressi nei valori all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, sono tenute a presentare alla Struttura competente per la Tutela Ambientale dell'Amministrazione Capitolina, con le modalità dall'Allegato "1A" del presente Regolamento, un Piano di risanamento acustico, di seguito denominato PdRA.
Laddove siano superati, esclusivamente, i valori limite differenziali di immissione di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, si procederà secondo quanto stabilito dai commi 8 lettera a) e 9 dell'articolo 27 del presente Regolamento.
2. Sui PdRA predisposti dai soggetti individuati dal precedente comma, la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale esprime parere in materia di rispetto delle soglie definite dalla classificazione acustica, entro sessanta giorni dalla ricezione del PdRA, previa acquisizione obbligatoria del parere di altre strutture di Roma Capitale e/o indizione di Conferenza dei Servizi, laddove l'esecuzione del PdRA coinvolga competenze di altre strutture dell'Amministrazione e/o interessi altre pubbliche amministrazioni.
3. Alle imprese individuate dal comma 1, la Struttura capitolina competente per la

Tutela Ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere, in un'unica soluzione, integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta.

4. A completamento del PdRA, deve essere effettuata una relazione post operam di collaudo degli interventi secondo quanto previsto dall'allegato "1A" del presente Regolamento. Entro trenta giorni dal termine previsto per il completamento delle opere, il Legale rappresentante dell'attività trasmetterà all'Ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale una relazione post operam sottoscritta, in forma di perizia giurata, da tecnico competente in acustica.
5. La conclusione e gli esiti del procedimento saranno comunicati dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale agli Uffici preposti al rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività o all'espletamento di altra procedura abilitativa.

Articolo 11

Piani di risanamento acustico degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture

1. L'Amministrazione Capitolina recepisce, con deliberazione di Giunta Capitolina, i progetti di risanamento relativi al contenimento e abbattimento del rumore delle società e degli enti gestori di servizi di trasporto pubblico con sviluppo di rete sovracomunale, approvati dalla Regione ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 e ss.mm.ii. per il territorio di propria competenza.
2. Le società e gli enti gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture, operanti sul territorio di Roma Capitale devono presentare il Piano di risanamento acustico relativo agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, elaborato ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 e ss.mm.ii., alla Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale per la loro approvazione a seguito di Conferenza di Servizi con gli Uffici capitolini interessati e a mezzo di Determinazione Dirigenziale della Struttura Capitolina competente per la Tutela Ambientale.
3. A conclusione della realizzazione dei singoli progetti, deve essere effettuata una relazione post operam di collaudo degli interventi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della L.R. 18/2001 e ss.mm.ii., sottoscritta, in forma di perizia giurata, da un tecnico competente in acustica; tale perizia giurata deve essere trasmessa dall'Ente gestore dell'infrastruttura alla Struttura Capitolina preposta alla Tutela Ambientale entro il termine di 90 giorni dal completamento delle opere.
4. I Piani di risanamento afferenti all'abbattimento e contenimento del rumore concernenti lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, devono essere recepiti nel Piano di Azione di cui all'articolo 14 del Capo III del presente Titolo.

Capo III
Determinazione e gestione del Rumore ambientale ai sensi
del D.Lgs. 194/2005 e D.Lgs. 42/2017 - Adempimenti.

Articolo 12
Agglomerato ed Autorità individuata

1. La Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta n. 663 del 3 agosto 2007, ha individuato il territorio di Roma Capitale come “Agglomerato” con più di 250.000 abitanti; dando atto che l’Autorità competente cui sono demandati gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., è Roma Capitale.

Articolo 13
Mappe Acustiche Strategiche

1. Compete a Roma Capitale la redazione della Mappa Acustica Strategica sulla base delle Mappature Acustiche elaborate dagli enti gestori per singola sorgente di rumore prodotto dal traffico veicolare, ferroviario, portuale ed aereo e dai siti di attività industriale.
2. Le Mappe Acustiche Strategiche, che costituiscono strumento dinamico di gestione del rumore ambientale con aggiornamento quinquennale sulla base di dati non antecedenti all’ultimo triennio, sono approvate dalla Giunta Capitolina e trasmesse alla Regione Lazio per i seguiti di competenza con le modalità e nei tempi stabiliti dal citato D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii.

Articolo 14
Piano di Azione

1. Il Piano di Azione è individuato, ai sensi del D.Lgs. 194 /2005 e ss.mm.ii., quale strumento di gestione dei problemi di inquinamento acustico e dei relativi effetti, comprese, se necessario, le misure per la sua riduzione.
2. Roma Capitale redige il Piano di Azione sulla base dei risultati della Mappa Acustica Strategica e del recepimento del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, nonché di quanto previsto per il territorio dai Piani Regionali triennali di bonifica acustica.
3. È compito della Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale predisporre uno schema di Piano di Azione, di concerto con le altre strutture dell’Amministrazione interessate che dovranno fornire in tempi idonei elementi, proposte e pareri necessari.
4. Il Piano di azione è approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina, con il medesimo iter procedurale previsto per l’approvazione del Piano di risanamento acustico del territorio di Roma Capitale, di cui all’articolo 9 del presente

Regolamento.

5. Il Piano di Azione deve essere aggiornato ogni 5 anni ovvero non appena si determinino sviluppi sostanziali che si ripercuotano sulla situazione acustica esistente.
6. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii. e D.Lgs. 42/2017, dalla Direttiva Europea di riferimento, dal successivo articolo 16 e dal Titolo VI del presente Regolamento, il Piano d’Azione prevede un processo informativo e partecipativo della comunità cittadina interessata, secondo modalità previste in una apposita sezione dello Schema di Piano d’Azione, le cui risultanze devono essere incluse nella deliberazione d’approvazione dello stesso.

Articolo 15 Descrittori acustici

1. I descrittori acustici, indicati dall’articolo 5 del D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2002/49/CE, per l’elaborazione della mappatura acustica, della mappa acustica strategica e per la definizione dei piani di azione, sono recepiti in quanto adeguati alle finalità del Decreto stesso di valutazione dell’esposizione della popolazione al rumore prodotto dalle sorgenti di cui all’articolo 13 comma 1 del presente Capo III e necessari per conseguire una modalità omogenea e confrontabile di trasmissione di dati alla Commissione Europea da parte degli Stati Membri.
2. Per l’espletamento dei compiti in materia di gestione del rumore ambientale, assegnati ai Comuni dalla normativa nazionale e regionale, restano di riferimento, anche per le sorgenti di cui all’articolo 13 comma 1, i descrittori acustici prescritti da detta normativa.
3. I valori limite dei descrittori acustici, di cui ai precedenti commi, sono definiti e determinati secondo quanto previsto all’articolo 6 comma 1 del D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii.

Articolo 16 Informazione e consultazione del pubblico

1. Roma Capitale ha il compito di rendere accessibile al pubblico l’informazione in merito alle mappe acustiche strategiche, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 194/2005, in attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. L’Amministrazione Capitolina elaborerà una proposta di modalità d’informazione, relativamente ai contenuti ed ai mezzi, in collaborazione con gli Uffici centrali preposti alla tutela ambientale, alla comunicazione e alla trasparenza e con la consultazione dei Municipi.

3. Roma Capitale ha l'obbligo, per l'elaborazione del Piano di azione di competenza, di comunicare, mediante avviso pubblico, le modalità di consultazione pubblica della proposta di detto Piano. Entro 45 giorni dalla predetta comunicazione, chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie scritte di cui si dovrà tenere conto nell'elaborazione di detti Piani d'azione.
4. Le modalità di consultazione del pubblico, di cui al comma precedente, potranno essere integrate in accordo a quanto previsto nel Titolo VI del presente Regolamento.
5. L'informazione alla comunità cittadina interessata dei contenuti delle mappature acustiche è compito dei responsabili delle sorgenti sonore cui le mappature fanno riferimento, ai sensi del D.Lgs. 194/2005 e ss.mm.ii.
Le modalità di informazione devono essere comunicate alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale almeno 120 giorni prima della loro attivazione e devono includere, quali requisiti minimi:
 - a) l'informazione, sul sito web del responsabile della sorgente sonora e su un quotidiano di rilevanza nazionale con cronaca locale, dell'elaborazione di tali mappature con l'indicazione di dove possano essere consultate, per almeno 30 giorni, in modalità cartacea e on line.
 - b) una presentazione pubblica, attraverso conferenze, convegni, incontri presso i Municipi interessati, delle mappature stesse.

TITOLO III GESTIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Capo I

Attività di pianificazione e programmazione degli interventi urbanistici

Articolo 17

Soggetti obbligati alla redazione di documentazione di clima/impatto acustico ambientale

1. Nell'ambito dei procedimenti di pianificazione degli interventi urbanistico-edilizi, di cui al presente articolo, è prevista, ai fini approvativi, l'acquisizione del parere/nulla osta della Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale in relazione alla conformità di tali interventi alla vigente normativa in materia acustica ambientale.
2. A seguito della pianificazione e programmazione urbanistica e in sede di progettazione delle relative opere, sussiste, pertanto, l'obbligo per il proponente dell'opera medesima di presentare alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale, una documentazione di clima acustico per le tipologie di

insediamento elencate dall'articolo 8, comma 3, della Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. e di seguito riportate:

- a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'articolo 8, comma 2 della Legge n. 447/1995;
3. Sussiste, altresì, l'obbligo, in sede di progettazione delle opere, di presentare alla citata Struttura una documentazione di impatto acustico ambientale per le opere di seguito elencate:
- a) opere in grado di produrre impatti significativi sull'ambiente sottoposte a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della L. 349/1986;
 - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni marittime, stazioni fluviali;
 - c) impianti sportivi e ricreativi;
 - d) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - e) strade come definite nel D.P.R. 142/2004 e nel P.G.T.U. vigente;
 - f) impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - g) impianti eolici;
 - h) postazione di servizi commerciali polifunzionali;
 - i) parcheggi indicati alla lettera g), comma 1, articolo 6 delle NTA del vigente PRG e i parcheggi pertinenziali pubblici e/o privati che complessivamente superino la superficie lorda di 2500 mq.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla progettazione di aviosuperfici e campi di volo compresi nell'ambito di applicazione della Legge Regionale 10 novembre 1997, n. 41.
5. Sono tenuti a rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo anche gli enti gestori di trasporto pubblico locale.

Articolo 18

Parere di conformità acustica ambientale

1. Con il termine "parere di conformità acustica ambientale" si intende l'atto amministrativo rilasciato dalla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale, nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla pianificazione e programmazione delle tipologie di attività individuate dall'articolo 8, commi 2 e 3, della Legge 447/95 e ss.mm.ii., che attesta la conformità di detti insediamenti ai valori acustici previsti dalla medesima Legge

n. 447/1995, dai relativi decreti attuativi nonché a quelli fissati dalla vigente Classificazione Acustica del territorio comunale.

2. Il parere, sulla base di documentazione di impatto acustico e/o clima acustico trasmessa dalle strutture capitoline competenti per i citati procedimenti, deve essere espresso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, ovvero tale documentazione deve essere restituita nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, per integrazioni e modifiche, qualora incompleta o difforme dalla vigente normativa.
3. Il parere, di cui al comma precedente, non sostituisce ulteriori adempimenti in materia di conformità acustica ambientale, previsti nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione concernenti la realizzazione degli interventi e/o l'esercizio delle attività relative e/o collegate.
4. Qualora la conformità acustica ambientale dell'intervento sia conseguita mediante opere specifiche di difesa acustica, la Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale rilascerà nulla osta di conformità acustica ambientale previa acquisizione dei pareri favorevoli delle Strutture capitoline e di eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza.

Articolo 19

Controllo delle emissioni sonore dei veicoli

1. Le procedure e le modalità per la rilevazione delle emissioni sonore dei veicoli, l'individuazione delle imprese abilitate ai controlli, i requisiti tecnici delle attrezzature per le misurazioni ed i valori limite, sono disciplinate dai decreti emanati dal Ministero competente per le Infrastrutture e i Trasporti.
2. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al precedente comma, l'Amministrazione Capitolina, avvalendosi della Polizia Locale, procederà, ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., alla verifica amministrativa dell'avvenuta revisione degli autoveicoli, ciclomotori e motocicli.

Articolo 20

Monitoraggio acustico ambientale del traffico veicolare e TPL

1. L'Amministrazione Capitolina, attraverso la Struttura preposta alla Tutela dell'Ambiente, definisce, con atto separato dirigenziale, i criteri e le modalità delle campagne di monitoraggio acustico del traffico veicolare privato e del Trasporto Pubblico Locale (TPL) sulle infrastrutture viarie di competenza. Dette misure sono assunte in conformità alle direttive impartite dal Ministero dell'Ambiente con criteri e modalità definite dal decreto ministeriale 16 marzo 1998.
2. L'attività di analisi e valutazione complessiva del monitoraggio dei livelli acustici prodotti dai flussi veicolari lungo la rete stradale comunale è svolta dalla Struttura

capitolina preposta alla Tutela dell'Ambiente, attraverso l'acquisizione periodica dei dati forniti dalla Struttura capitolina competente per la Mobilità e i Trasporti, dai gestori delle infrastrutture e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e dai gestori dei servizi di smaltimento rifiuti e pulizia strade, a seguito di rilevazioni effettuate secondo i criteri e le modalità, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le fasce di pertinenza acustica da adottare per le infrastrutture stradali e i rispettivi limiti acustici sono quelli indicati dalle Tabelle 1 e 2 allegate al D.P.R. 142/2004; per le strade classificate E ed F, i limiti sono stati stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 15 ottobre 2009.

Capo II

Attività abilitative all'edificazione e/o al cambio di destinazione d'uso

Articolo 21

Soggetti obbligati

1. La procedura abilitativa edilizia deve essere corredata dalla documentazione di clima/impatto acustico ambientale, che dimostri la conformità acustica ambientale di cui all'Allegato "1B", Tipologia 1 e 2, ad eccezione dei casi previsti al comma 4 del presente articolo.
2. I soggetti obbligati alla presentazione della documentazione di cui al comma precedente sono i richiedenti del permesso di costruire o coloro che accedono ad altra procedura abilitativa relativa a: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, stazioni ferroviarie, marittime, e fluviali, strade, ferrovie ed altri sistemi collettivi di trasporto su rotaia, parcheggi, impianti industriali, impianti agricoli, impianti tecnici degli edifici, impianti eolici, stabilimenti di movimentazione merci, depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, impianti per attività sportive e ricreative, uffici, immobili destinati ad attività ricettive, produttive e commerciali polifunzionali, palestre, scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici e nuovi insediamenti residenziali.
3. I progetti di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d'uso delle opere indicate al precedente comma devono contenere la documentazione d'impatto acustico e/o di clima acustico ambientale attestante la compatibilità acustica dell'intervento con i livelli sonori previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Sono esclusi da quanto disciplinato dai precedenti commi i soggetti richiedenti il permesso di costruire, o coloro che accedono ad altra procedura abilitativa edilizia, per la realizzazione degli interventi edilizi di cui al citato Allegato "1B", Tipologia 3.

Articolo 22 Procedura

1. La documentazione di clima/impatto acustico ambientale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21 deve essere redatta secondo le modalità di cui all'Allegato 1 C e attestare anche il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" e ss.mm.ii. Tale documentazione, costituisce requisito obbligatorio nell'ambito delle procedure abilitative edilizie.
2. Per gli interventi di cui all'Allegato 1 B - Tipologia 1, la Struttura capitolina competente per la Tutela ambientale rilascia il parere/nulla osta di conformità acustica ambientale sulla documentazione di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di cui all'Allegato 1 B Tipologia 2, la documentazione di cui al comma 1 verrà depositata presso gli Uffici edilizi competenti.
4. La Struttura capitolina competente per la Tutela ambientale potrà, con proprio successivo provvedimento, indicare ulteriori elementi rispetto a quelli minimi degli elaborati tecnici di cui al precedente comma, già disposti dall'articolo 19 della L.R. Lazio 18/2001.
5. Al fine del conseguimento del certificato di agibilità, il soggetto obbligato dovrà dichiarare che l'opera è stata realizzata in conformità a quanto previsto nella documentazione di clima/impatto acustico ambientale e a quanto prescritto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e ss.mm.ii.
6. Laddove l'atto conclusivo del procedimento amministrativo, ai sensi della vigente normativa, sostituisca il permesso di costruire o altra procedura abilitativa edilizia, la conformità acustica ambientale previsionale sarà attestata nell'ambito del sopra richiamato atto, con le modalità previste dal presente Regolamento (allegato 1 B).
7. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), e articolo 19, comma 2, lettera d), della L.R. 18/2001, i soggetti obbligati di cui all'articolo 21 del presente Regolamento, devono presentare la documentazione attestante la verifica post operam di compatibilità dell'intervento realizzato con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione edilizia, presentazione da effettuarsi antecedentemente al collaudo/procedura di agibilità, con le modalità descritte nei successivi commi.
In caso di incompatibilità dell'intervento, dovrà essere predisposta nuova documentazione nelle modalità previste nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione edilizia.
8. Per gli interventi di cui all'Allegato "1B – Tipologia 2" del presente Regolamento, gli esiti di tale verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere:

- i. trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione edilizia per le tutte le fattispecie elencate;
 - ii. trasmessa anche alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale per le fattispecie di cui alle lettere g), h) e i) del suddetto Allegato 1B – Tipologia 2.
9. Per la tipologia di interventi di cui all'Allegato “1B – Tipologia 3” del presente Regolamento, che riguardino unità immobiliari/edilizie con destinazione funzionale di scuola, asilo nido, struttura sanitaria con degenza, casa di cura e riposo e, pertanto, non ricadenti nei casi di esclusione dalla predisposizione di documentazione di conformità acustica nell'ambito delle procedure di legittimazione edilizia, dovrà essere effettuata la verifica post operam di cui al comma 7. Gli esiti di tale verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione edilizia e alla Struttura capitolina preposta alla Tutela Ambientale.
10. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g) della L.R. 18/2001, i soggetti obbligati di cui all'articolo 23, comma 1, del presente Regolamento, devono presentare la documentazione attestante la verifica post operam di compatibilità dell'attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio stesso, con le modalità descritte nei successivi commi; in caso di incompatibilità dovrà essere predisposta nuova documentazione con le modalità previste nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio.
11. Per le attività di cui al comma precedente non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 227/2011, gli esiti della verifica post operam devono essere descritti in una documentazione tecnica, predisposta da un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina preposta alla Tutela ambientale, entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'attività.
12. Per le attività di cui al comma 10 ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 227/2011 e nei casi in cui la conformità delle emissioni sia stata conseguita attraverso la predisposizioni di interventi di mitigazione acustica, di cui all'articolo 4 comma 3 del citato D.P.R., gli esiti della verifica post operam dovranno essere descritti in una documentazione tecnica, predisposta da un tecnico competente incaricato dal soggetto obbligato, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina preposta alla Tutela ambientale, entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'attività.

Capo III
Attività rumorose a carattere permanente: dichiarazione di compatibilità
acustica ambientale per l'abilitazione all'esercizio

Sezione I - Disciplina generale

Articolo 23
Soggetti obbligati

1. Sono tenuti a presentare all'Amministrazione capitolina la documentazione di previsione di impatto acustico ambientale i soggetti pubblici e privati che intendano esercitare le seguenti attività, per le quali sia prescritto il rilascio di un titolo autorizzativo, ovvero sia prevista una procedura abilitativa o una comunicazione all'Amministrazione medesima, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo:
 - a) discoteche, sale concerti, cinema e locali di pubblico spettacolo in genere che prevedano lo svolgimento di attività comprendenti esecuzioni musicali;
 - b) associazioni culturali, circoli privati che prevedano lo svolgimento di attività musicali comprendenti intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo;
 - c) pubblici esercizi che prevedano intrattenimenti danzanti e/o attività di pubblico spettacolo;
 - d) locali di pubblico spettacolo (teatro, cinema e simili);
 - e) impianti sportivi e ricreativi, sia all'aperto che al chiuso, palestre;
 - f) i soggetti richiedenti il rilascio di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive, commerciali, artigianali e di pubblici esercizi;
 - g) centri commerciali polifunzionali.

2. In relazione alle attività per le quali è necessario presentare apposita SCIA presso gli sportelli (SUAP) del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive e dei Municipi territorialmente competenti, sono esclusi dalla presentazione della documentazione di impatto acustico i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 - quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", in combinato disposto con l'articolo 4, comma 1, del medesimo Decreto.

Articolo 24
Procedura

1. La documentazione di previsione di impatto acustico ambientale di cui al comma

1 del precedente articolo, deve essere redatta secondo le modalità di cui all'Allegato 1C è presentata alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale, la quale, in caso di istruttoria conclusa con esito positivo, provvede a trasmettere il relativo parere all'ufficio titolare della procedura abilitativa.

Tale parere costituisce requisito obbligatorio nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 23.

2. Per le attività la cui procedura abilitativa per l'esercizio afferisce al SUAP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 4 commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 227/2011, l'adempimento di conformità acustica ambientale consiste:

a) qualora le emissioni siano previsionalmente conformi ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona, nella asseverazione da parte di un tecnico competente in acustica, resa all'Ufficio competente dell'Amministrazione nella forma di dichiarazione di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti che le emissioni sono previsionalmente conformi ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona. Detta asseverazione di requisiti e presupposti deve essere corredata dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'articolo 1 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e ss.mm.ii.

La dichiarazione con gli elaborati tecnici deve essere trasmessa al SUAP a corredo della segnalazione di inizio attività, di cui al citato D.P.R. 160/2010. La Struttura capitolina competente in materia di tutela ambientale, con successivo provvedimento potrà richiedere elementi aggiuntivi agli elaborati tecnici, rispetto agli elementi minimi disposti dall'articolo 18 della L.R. Lazio n. 18/2001;

b) qualora le emissioni siano previsionalmente superiori ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona ed il rispetto di tali limiti debba essere conseguito attraverso la predisposizione di opere, nella elaborazione di documentazione di previsione di compatibilità acustica ambientale del tecnico competente in acustica dalla quale risulti che le emissioni sono previsionalmente superiori ai valori limite di emissione propri della Classe acustica attribuita alla zona ed il rispetto di tali limiti sia conseguito attraverso la predisposizione di opere. Tale documentazione, che deve includere, oltre agli elementi minimi indicati all'Allegato "1 C" del presente Regolamento, la descrizione dettagliata delle opere previste, nonché ulteriore documentazione tecnica attestante la fattibilità delle opere, ai sensi delle normative specifiche di settore e dei regolamenti comunali vigenti, è presentata alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, ai fini del rilascio del nulla osta, di cui all'articolo 8 comma 6 della L. 447/1995 e ss.mm.ii., sentite le Strutture capitoline e eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza.

Il nulla osta deve essere trasmesso al SUAP a corredo della segnalazione di inizio attività, di cui al D.P.R. 160/2010, ovvero deve essere acquisito nell'ambito di Procedimento Unico, di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010.

La Struttura capitolina competente in materia di tutela ambientale, con successivo provvedimento potrà richiedere elementi aggiuntivi agli elaborati tecnici, rispetto agli elementi minimi disposti dall'articolo 18 della L. R. Lazio n. 18/2001.

3. In caso di Procedimento Unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii., per le attività, di cui al comma 2, afferenti al SUAP, dovrà essere predisposta documentazione di previsione di impatto acustico ambientale da sottoporre al parere obbligatorio della Struttura capitolina competente per la tutela ambientale.
4. Qualora per le attività di cui al comma 2, si intendano variare le modalità di esercizio tali da renderle non più coerenti con la documentazione di impatto acustico ambientale già prodotta nell'ambito delle procedure di legittimazione all'esercizio stesso, è necessario presentare al SUAP, all'atto della variazione, la documentazione di impatto acustico ambientale aggiornata.
5. Per le attività comunque autorizzate, in via generale, da soggetti diversi dall'Amministrazione Capitolina deve essere prodotta alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale la documentazione attestante la conformità acustica ambientale previsionale ottenuta, in relazione all'insediamento delle attività stesse sul territorio, nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio stesso devono essere effettuate le comunicazioni prescritte agli Uffici capitolini competenti, con le modalità previste dal presente articolo.
6. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della L.R. 18/2001, i soggetti obbligati, di cui all'articolo 23 comma 1 del presente Regolamento, devono procedere alla verifica post operam di compatibilità dell'attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio stesso, con le modalità descritte nei successivi commi; in caso di incompatibilità, i soggetti devono porre in essere le conseguenti azioni al fine di ottenere la suddetta compatibilità, presentando la relativa documentazione.
7. Per le attività di cui al comma precedente, gli esiti della verifica post operam devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente in acustica, che dovrà essere trasmessa all'Ufficio titolare della procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio e alla Struttura capitolina preposta alla tutela ambientale entro 180 giorni dall'entrata in esercizio dell'attività, anche nei casi in cui la conformità delle emissioni sia stata conseguita attraverso la predisposizione di interventi di mitigazione acustica, di cui all'articolo 4 comma 3 del citato D.P.R. 227/2011.

Articolo 25

Limiti specifici per discoteche, sale da ballo e strutture destinate allo spettacolo

1. I soggetti che gestiscono attività di pubblico spettacolo e/o di intrattenimento

danzante, compresi i circoli privati, in possesso della prescritta autorizzazione, sono tenuti a presentare alla Struttura capitolina competente per la tutela Ambientale, al fine dell'ottenimento del parere/nulla-osta di impatto acustico ambientale, un'istanza, corredata da una relazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, di cui all'Allegato "1 C" del presente Regolamento, che attesti il rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge quadro n. 447/1995 e ss.mm.ii., dalla Legge Regione Lazio n. 18/2001 e dalla Classificazione Acustica vigente.

2. I gestori delle attività di cui al comma precedente sono tenuti anche al rispetto dei limiti del livello di pressione sonora stabiliti dall'articolo 2 del D.P.C.M. n. 215/99 e ss.mm.ii., con le modalità in esso previste, a tutela del pubblico frequentante.
3. È fatto obbligo ai gestori delle attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante di cui al comma 1, di conservare la documentazione prescritta dal citato D.P.C.M. presso il locale in cui si svolge l'attività, a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza. Nel caso in cui detta specifica documentazione costituisca parte della documentazione di impatto acustico complessiva, tale sezione deve essere immediatamente individuabile ai fini delle attività di controllo poste in essere dai competenti organi.

Articolo 26

Autorizzazione Unica Ambientale

1. La documentazione di impatto acustico ambientale, volta al rilascio, formazione o aggiornamento del titolo autorizzativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (Autorizzazione Acustica Ambientale), deve essere redatta secondo i contenuti minimi definiti dall'Allegato "1 C", Tipologia 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7, comma 1, del citato D.P.R. 59/2013.
2. Nel caso in cui la conformità acustica ambientale sia conseguita con la realizzazione di opere di difesa acustica, la documentazione previsionale di compatibilità acustica deve includere gli elementi minimi indicati all'Allegato "1 C", la descrizione dettagliata delle opere previste, nonché, a corredo, ogni altro documento tecnico attestante la fattibilità di dette opere in riferimento alle normative specifiche di settore e alle regolamentazioni locali. La documentazione completa deve essere presentata alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini del rilascio del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447/1995 e ss.mm.ii., sentite le Strutture capitoline e eventuali Enti/amministrazioni esterne interessate per competenza.
3. I soggetti richiedenti l'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA devono effettuare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della L.R. n. 18/2001, la verifica post operam della compatibilità acustica dell'intervento realizzato con la documentazione di conformità acustica ambientale; in caso di incompatibilità, i soggetti dovranno porre in essere le conseguenti azioni al fine di ottenere la

suddetta compatibilità, presentando la relativa documentazione nelle modalità previste nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione.

4. Gli esiti di tale verifica devono essere descritti in apposita documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente in acustica, trasmessa al SUAP, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alla Struttura capitolina competente alla tutela Ambientale.

Sezione II Discipline specifiche

Articolo 27

Segnalazioni di inquinamento acustico ambientale ad istanza di parte

1. Il procedimento di gestione delle segnalazioni di inquinamento acustico ad istanza di parte rappresenta lo strumento per tutelare i cittadini dalle violazioni alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico ambientale, con l'esclusione del rumore antropico e di quello proveniente dalle attività domestiche proprie o del vicinato e del rumore di esposizione dei lavoratori di cui alle norme specifiche di riferimento.
2. Il soggetto, persona fisica o giuridica, che si ritiene lesa da livelli di clima e/o impatto acustico superiori a quanto definito dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica comunale, presenta all'Amministrazione un esposto contenente l'indicazione del tipo di disturbo subito, della sorgente dell'abuso sonoro e del giorno o dei giorni, indicando anche una fascia oraria, in cui tale disturbo si manifesti con maggiore intensità. La segnalazione sarà inoltrata al Municipio territorialmente competente per i riscontri conseguenti.
3. Il Municipio accerta, in via preventiva e per gli ambiti di pertinenza, la fondatezza della segnalazione e, ove la stessa sia palesemente infondata, comunica all'interessato gli esiti dell'istruttoria e l'archiviazione dell'esposto.
4. Ove il Municipio accerti che l'esposto sia potenzialmente fondato e siano state esperite dallo stesso le verifiche sulla regolarità amministrativa dell'attività oggetto dell'esposto e della conformità dell'esercizio della stessa a quanto previsto dalle procedure di legittimazione all'esercizio, lo trasmette alla Struttura capitolina competente per la Tutela Ambientale per l'avvio del procedimento tecnico-amministrativo inerente alla verifica dei livelli acustici. L'avvio del procedimento compete alla Polizia Locale di Roma Capitale in caso di delega da parte dell'Autorità Giudiziaria.
5. Qualora nella segnalazione vengano paventate ricadute di natura sanitaria in conseguenza della situazione evidenziata di disturbo da rumore, il Municipio trasmette l'esposto anche alla Azienda Sanitaria competente per territorio, per le valutazioni di competenza.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 4, relativi alla delega conferita dall’Autorità Giudiziaria ad altro soggetto, è attribuita alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale la procedura di verifica dei livelli acustici, con l’interessamento dell’ARPA Lazio per l’esecuzione di verifiche strumentali sulle sorgenti sonore potenzialmente disturbanti, dandone comunicazione al Municipio territorialmente competente, al titolare dell’attività segnalata come disturbante, all’esponente, nonché all’ufficio preposto alle procedure amministrative di legittimazione all’esercizio dell’attività in questione.
7. In caso di mancata disponibilità da parte dell’esponente a far eseguire ad ARPA Lazio le verifiche fonometriche presso i propri locali che, a parere dell’esponente stesso, patiscono una situazione di disturbo, il procedimento si intende concluso con l’archiviazione della segnalazione di disturbo e l’addebito all’esponente degli eventuali costi istruttori, compresi quelli sostenuti dall’ARPA Lazio. Dell’avvenuta conclusione del procedimento, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale dà comunicazione all’esponente, al Municipio territorialmente competente nonché all’ufficio preposto alle procedure amministrative di legittimazione dell’attività indagata.
8. Ove la verifica fonometrica accerti valori acustici non conformi alla normativa vigente, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale procede alla comunicazione dell’esito all’esponente, al titolare dell’attività, al Municipio territorialmente competente e all’ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all’esercizio dell’attività oggetto dell’esposto, nonché al Gruppo di Polizia locale territorialmente competente per le attività di conseguenza e per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della Legge 447/1995 con gli importi modificati dal D.Lgs. 42/2017 e in accordo a quanto fissato dall’articolo 22 della L.R. Lazio 18/2001.
In particolare, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale:
 - a) in caso di superamento del solo valore limite differenziale, integra, nei confronti del titolare dell’attività riscontrata disturbante, le sanzioni previste agli articoli 39 e 40 del presente Regolamento, con l’obbligo di ripristino del requisito obbligatorio di conformità acustica ambientale, attraverso interventi la cui esecuzione ed efficacia dovrà essere attestata da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente, da trasmettere, a cura del titolare dell’attività, alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini dell’espressione del parere, dandone conoscenza all’Ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all’esercizio;
 - b) nel caso di superamento dei limiti assoluti di immissione e di emissione e/o dei limiti di attenzione, fissati dalla vigente normativa, integra, nei confronti del titolare dell’attività riscontrata disturbante, le sanzioni previste agli articoli 39 e 40 del presente Regolamento, con l’obbligo di ripristino del requisito obbligatorio di conformità acustica ambientale, attraverso interventi la cui esecuzione ed efficacia dovrà essere attestata da documentazione tecnica elaborata da un tecnico competente, nelle modalità indicate nell’Allegato “1A” del presente Regolamento, da trasmettere, a

cura del titolare dell'attività, alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini dell'espressione del parere, dandone conoscenza all'Ufficio preposto alla procedura amministrativa di legittimazione all'esercizio.

9. Qualora il titolare dell'attività accertata disturbante non ottemperi a quanto prescritto nel precedente comma, ovvero non depositi la relazione di cui alla lettera a) o non presenti il Piano di risanamento di cui alla lettera b) o tale Piano sia valutato, dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, insufficiente a dimostrare il ripristino di requisiti acustici idonei al rispetto della conformità acustica ambientale, detta Struttura comunicherà al titolare dell'attività disturbante, al Municipio territorialmente competente e all'Ufficio preposto alle procedure amministrative di legittimazione all'esercizio dell'attività disturbante, la carenza dei prescritti requisiti acustici ambientali dell'attività, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza ai sensi delle rispettive normative di settore, nonché ad eventuali altri Enti e/o Amministrazioni competenti. Detta Struttura procederà alla comunicazione dell'esito anche all'esponente.
10. Qualora le sorgenti risultate disturbanti ricadano fra quelle disciplinate da normativa acustica specifica, i criteri degli interventi di bonifica acustica devono essere coerenti con quanto previsto da specifiche normative e regolamenti; in tale caso la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale provvede a darne comunicazione, oltre che ai soggetti di cui al comma precedente, anche agli altri settori dell'Amministrazione competenti in materia, nonché ad eventuali altri Enti e/o Amministrazioni competenti.
11. La documentazione attestante il ripristino del requisito di conformità acustica ambientale unitamente al parere favorevole sulla stessa espresso dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, di cui al comma 8, costituisce necessaria integrazione alla documentazione di conformità acustica ambientale presentata ai sensi di legge.

Articolo 28

Parere di conformità acustica ambientale per le attività a carattere ciclico o stagionale

1. Sono definite attività cicliche o stagionali tutte le attività a carattere temporaneo che si ripetono ciclicamente, svolte in strutture e/o in esercizi aventi titolo abilitativo all'esercizio non legato alla temporaneità di dette attività.
2. Per il conseguimento del parere di conformità acustica ambientale, le attività cicliche o stagionali sono assimilate alle attività a carattere permanente, così come previsto dal punto 1.2.8 delle N.T.A. della Classificazione Acustica del territorio capitolino.

Articolo 29

Eventi programmati dalla pubblica Amministrazione locale

1. Le manifestazioni temporanee e in generale le attività temporanee di intrattenimento, ivi compresi gli eventi culturali, ludici, sportivi e similari, pianificati e programmati dall'Amministrazione Capitolina sono regolati, per gli adempimenti in materia di acustica ambientale, dalla disciplina procedimentale di seguito declinata.
2. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, la pianificazione e la programmazione di eventi programmati dall'Amministrazione Capitolina, con indicazione dei giorni, degli orari, dei siti e della tipologia di ogni evento inserito nel programma, devono essere definiti da parte della Struttura preposta, interessando, nella fase istruttoria dell'attività, per l'espressione di parere consultivo nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, le Strutture capitoline rispettivamente competenti per la tutela ambientale, per la Mobilità e Trasporti, per la Sicurezza, nonché il Comando Generale della Polizia Locale.
3. La programmazione e localizzazione degli eventi, di cui ai commi precedenti, ai fini della tutela acustica, è subordinata, in particolare, al rispetto dei seguenti fattori:
 - a) Recettori sensibili: la presenza di recettori sensibili (ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido nel solo periodo di attività didattica) nell'area di influenza acustica di un determinato evento, intendendo per influenza acustica la modificazione previsionale dei livelli del clima acustico esistente, attribuibile alle sorgenti sonore delle manifestazioni e al relativo incremento dell'indotto, nell'area, di veicoli e persone, impedisce lo svolgimento di eventi;
 - b) Scansione temporale degli eventi programmati: gli eventi programmati in un medesimo sito dovranno succedersi con intervalli temporali non inferiori alla durata della precedente manifestazione;
 - c) Contemporaneità degli eventi in una medesima porzione di territorio ricadente nell'area di influenza acustica degli eventi considerati: è consentita la contemporaneità degli eventi programmati solo quando la somma dei contributi sonori di ciascun evento è contenuta nelle immissioni sonore legate all'evento a maggior contributo energetico.
4. Il programma di attuazione e le eventuali modalità di individuazione dei soggetti gestori delle manifestazioni, deve prevedere specifiche prescrizioni, concertate con le Strutture di cui al precedente comma 2, volte alla prevenzione delle possibili cause di disturbo da rumore connesse alle manifestazioni proposte.
5. Il programma dettagliato delle attività, contenente l'elenco delle manifestazioni, con la determinazione dei siti definitivi, dei tempi di durata e degli orari, deve essere inviato alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, in relazione agli adempimenti di pertinenza di tale struttura in materia di gestione del

rumore ambientale sul territorio.

6. La documentazione tecnica di impatto acustico, prodotta nell'ambito delle procedure amministrative di legittimazione all'effettuazione degli eventi, deve considerare i contributi sonori derivanti da eventuali attività collegate, autorizzabili e/o consentite, specificate in dettaglio nella documentazione, in coerenza con la scheda tecnica di progetto dell'evento presentata nell'ambito delle citate procedure, ai fini di una necessaria valutazione complessiva.
7. La Giunta Capitolina, con proprio atto, si esprime ai fini della deroga ai fattori di cui al comma 3, lettere b) e c) e ai fini di quanto previsto al comma 5 del successivo articolo 33.

TITOLO IV

Attività a carattere temporaneo

Art. 30

Soggetti obbligati

1. Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendano eseguire, in ambienti chiusi o all'aperto, attività a carattere temporaneo, sono tenuti, ai fini del rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio, ovvero di altra procedura abilitativa, a dimostrare la conformità acustica ambientale o ad acquisire, con le modalità definite dal presente Regolamento, l'autorizzazione ad operare in deroga ai limiti acustici fissati dalla vigente normativa e dalla disciplina locale.
2. Le attività temporanee di seguito riportate sono esonerate dagli obblighi di cui al precedente comma, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, della L.R. Lazio 18/2001:
 - a) feste religiose;
 - b) feste laiche di rilevante interesse per la Città;
 - c) comizi elettorali.
3. L'individuazione delle specifiche tipologie di cui alle lettere "a" e "b" del precedente comma, è determinata con uno specifico atto della Giunta Capitolina.
4. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, ai sensi della legge 7 ottobre 2013, n. 112, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività, di cui all'articolo 19 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Articolo 31 Procedura

1. I soggetti individuati dal precedente articolo 30, comma 1, devono predisporre la documentazione di impatto acustico ambientale, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente con le modalità indicate negli Allegati “1 D” e “1 E” del presente Regolamento, quale allegato obbligatorio all’istanza di rilascio del titolo autorizzativo o di altra procedura abilitativa.
2. La Struttura capitolina competente alla tutela ambientale rilascia il parere di conformità acustica ambientale nel caso in cui la documentazione tecnica attesti previsionalmente, per lo svolgimento dell’attività, il rispetto dei livelli acustici fissati dalla normativa vigente e dalla disciplina locale.
3. La Struttura capitolina competente alla tutela ambientale rilascia l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici nel caso di documentazione tecnica attestante previsionalmente, per lo svolgimento dell’attività, il superamento dei livelli acustici fissati dalla normativa vigente e dalla disciplina locale, ove sussistano i presupposti ed i requisiti di cui agli articoli 32, 33 e 34 del presente Regolamento.
4. Per gli eventi, di cui al comma 4 dell’articolo 30, la documentazione di impatto acustico deve essere redatta e presentata secondo le procedure di cui all’articolo 24, commi a) e b), del presente Regolamento.
5. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera g), della L.R. 18/2001, è fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 30 comma 1 la verifica post operam di compatibilità dell’attività in esercizio con la documentazione di conformità acustica ambientale predisposta nell’ambito delle procedure di legittimazione all’esercizio stesso, in caso di incompatibilità, i medesimi soggetti dovranno porre in essere le conseguenti azioni al fine di ottenere la suddetta compatibilità, presentando la relativa documentazione secondo le modalità previste dalle procedure amministrative di legittimazione.
6. Per le attività temporanee di cantiere di durata inferiore a 60 giorni, l’effettuazione della verifica, di cui al comma precedente, deve essere dichiarata dal tecnico competente con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. entro 7 giorni dalla comunicazione di inizio lavori ed essere detenuta presso il cantiere; per periodi di durata superiore, entro 30 giorni dalla comunicazione di inizio lavori, gli esiti della verifica post operam devono essere descritti in una documentazione tecnica, a cura di un tecnico competente, da tenere presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.
7. Per le attività temporanee non di cantiere di durata complessiva compresa tra 7 e 21 giorni, anche non consecutivi, l’effettuazione della verifica di cui al comma 5 deve essere dichiarata dal tecnico competente con le modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. entro due giorni dall’inizio dell’attività e tenuta presso l’attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza. Per periodi di durata superiore gli esiti della verifica post operam devono essere descritti, entro 7 giorni dalla data di inizio dell’attività, in una documentazione tecnica, a

cura di un tecnico competente, da conservare presso l'attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.

Articolo 32

Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici

1. Roma Capitale può rilasciare l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività a carattere temporaneo, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/95 e dell'articolo 17 della L.R. Lazio 18/2001. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, verificata la sussistenza dei necessari presupposti e requisiti, è rilasciata dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale.
2. La Struttura capitolina competente per la tutela ambientale valuta tecnicamente le istanze in base ai seguenti criteri generali:
 - a) tipologia dell'attività;
 - b) classe acustica attribuita all'area in cui si colloca l'attività temporanea;
 - c) caratteristiche quali-quantitative dei recettori e classe acustica d'appartenenza;
 - d) periodo dell'anno e ampiezza della fascia oraria giornaliera interessata in relazione ai periodi acustici di riferimento diurno notturno;
 - e) giorni della settimana interessati;
 - f) durata complessiva dell'evento in deroga o degli eventi in deroga qualora inseriti in una manifestazione di più ampia durata.
 - g) eventuali altri deroghe concesse, nel corso dell'anno civile, sullo stesso sito.
3. Al fine di poter procedere alla valutazione della concessione della deroga ai limiti acustici, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale deve acquisire:
 - a) il parere obbligatorio dell'ARPA Lazio, reso ai sensi dell'articolo 17 comma 5 della Legge Regione Lazio 18/2001;
 - b) le motivazioni all'accoglimento dell'istanza espresse dall'Ufficio titolare del rilascio del titolo autorizzativo all'esercizio o altra procedura abilitativa laddove prevista, ovvero altra manifestazione di volontà espressa in merito dall'Amministrazione capitolina;
 - c) il parere di eventuali altri Uffici capitolini o Enti/Amministrazioni esterne competenti per l'area interessata.
4. Per le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere, il titolo autorizzativo alla realizzazione dell'opera o l'espletamento di altra procedura abilitativa, ove prevista, costituisce il parere di cui al comma 3 lettera b) del presente articolo.
5. L'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanee, rilasciato dalla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, deve contenere

prescrizioni volte a minimizzare il possibile disturbo alla popolazione esposta.

6. I riferimenti del provvedimento di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, unitamente alle eventuali indicazioni prescrittive nello stesso contenute, devono integrare il provvedimento autorizzativo o la procedura abilitativa all'effettuazione dell'attività temporanea, ovvero la comunicazione all'Amministrazione in merito.
7. I riferimenti del provvedimento autorizzativo unitamente alle eventuali indicazioni prescrittive nello stesso contenute devono essere conservati presso la sede operativa dell'attività temporanea, a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza.
8. Il provvedimento autorizzativo in deroga ai limiti acustici rilasciato dalla Struttura Capitolina competente per la tutela Ambientale viene inviato agli uffici centrali e municipali titolari del procedimento amministrativo del rilascio del corrispondente titolo autorizzativo o preposti all'espletamento di procedura abilitativa, al Municipio e al Gruppo del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale territorialmente competenti che con procedure di raccordo predisporranno una adeguata e capillare campagna informativa rivolta agli appartenenti alla comunità cittadina residenti interessati dagli effetti dello svolgimento delle attività autorizzate a svolgersi in deroga ai limiti acustici ambientali.

Articolo 33

Autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere

1. La documentazione tecnica per le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanee non di cantiere deve essere redatta con i contenuti minimi riportati nell'Allegato "1 D - Parte II" del presente Regolamento.
2. Per le attività temporanee non di cantiere, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 32, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti:
 fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) misurato ai recettori abitativi più esposti, incluse le eventuali prove, nelle fasce temporali dalle ore 10:00 alle ore 24:00 per lo svolgimento dell'evento e dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per le prove e, per un massimo di 3 giorni consecutivi, ripetibili su uno stesso sito con intervallo temporale non inferiore a 10 giorni, per un massimo di 30 giorni di deroga all'anno, anche se riferita a sorgenti ed eventi diversi fra loro.
3. Quando non altrimenti specificato, è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
4. Per le attività temporanee di cui al presente articolo, non possono essere concesse deroghe ai limiti acustici nei confronti di strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività didattica.

5. Nei casi di istanze di autorizzazione in deroga diverse dalle possibilità previste dal comma 2 del presente articolo e in ogni caso con limiti non superiori a 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti, sarà la Giunta Capitolina ad esprimere, con proprio atto di indirizzo, l'apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità di dette istanze.

Articolo 34

Autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali per attività temporanee di cantiere

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende con il termine "cantiere" qualsiasi attività temporanea finalizzata alla realizzazione di lavori di costruzione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, nonché la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, incluse le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, fermo restando quanto disposto al comma 6 del presente articolo.
Rientrano nella dicitura "lavori di costruzione edile o di ingegneria civile" gli scavi ed il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile, in armonia con quanto definito dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
2. I soggetti titolari di attività temporanee di cantiere, di cui al precedente comma, possono presentare istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali esclusivamente se già in possesso del titolo autorizzativo alla realizzazione dell'opera o se abbiano espletato la procedura abilitativa, ove prevista, di cui al comma 5 dell'articolo 32 del presente Regolamento; per i cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche di durata pari o superiore ad un anno, sarà acquisito anche il parere della stazione appaltante.
3. Le istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici ambientali, di cui al precedente comma, devono essere corredate dalla documentazione tecnica redatta con le modalità definite dall'Allegato "1E" - Parte II" al presente Regolamento;
4. Le attività di cantiere rese necessarie da circostanze di somma urgenza tali da non consentire alcun indugio sono escluse, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge Regione Lazio 18/2001, dal rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento. Ove si verificano tali circostanze, il responsabile dei lavori deve darne tempestiva comunicazione corredata da documentazione tecnica contenente la dettagliata descrizione delle attività previste, l'indicazione dei termini di inizio lavori e la tempistica prevista, che dovrà essere coerente con la somma urgenza dichiarata.
5. Le comunicazioni e la documentazione tecnica allegata di cui al comma precedente devono essere inviate oltre che alle strutture competenti per oggetto e per territorio anche alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale, la quale, sulla base dell'esame della documentazione tecnica ricevuta, ha facoltà di

individuare prescrizioni specifiche ai fini della tutela della popolazione esposta residente, compatibilmente con le esigenze legate alla situazione di urgenza.

6. I soggetti che intendano svolgere interventi manutentivi nelle proprie abitazioni o in altri ambienti ricadenti nella propria disponibilità di utilizzo non sono tenuti a procedere in conformità all'articolo 30 comma 1, in quanto l'attività soggiace al Regolamento di Polizia urbana, al Regolamento di Igiene e sanità e/o ad appositi provvedimenti Sindacali.
7. Per attività temporanee di cantiere, la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale può concedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici nell'ambito dei seguenti limiti:
 - a) per istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici inerenti opere non pubbliche, fino ad un valore limite di immissione di 75 dB(A) ai recettori abitativi esposti dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 16:30 non consecutive; fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti il sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:30;
 - b) per istanze di autorizzazione in deroga ai limiti acustici inerenti opere pubbliche, qualora lo richiedano specifiche esigenze tecniche e/o di capitolato d'appalto, attestate dalla struttura pubblica/stazione appaltante responsabile della realizzazione dell'opera, i limiti di cui al punto a) sono estesi come segue:
 - i. fino ad un valore limite di immissione di 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti dal lunedì al venerdì dalle ore 16:30 alle ore 22:00, il sabato dalle ore 13:30 alle ore 22:00 e i giorni festivi dalle ore 7:30 alle ore 22:00.
 - ii. fino ad un valore limite di immissione di 65 dB(A) ai recettori abitativi esposti dalle ore 22:00 alle ore 06:00, a fronte di dettagliata motivazione espressa dalla stazione appaltante.
8. Quando non altrimenti specificato, è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.
9. Per le attività temporanee di cui al presente articolo, non possono essere concesse deroghe ai limiti acustici in presenza di recettori costituiti da strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività didattica.
10. Nei casi di istanze di autorizzazione in deroga diverse dalle possibilità previste dal comma 7 del presente articolo e in ogni caso con limiti non superiori a 70 dB(A) ai recettori abitativi esposti, saranno gli Organi della Amministrazione Capitolina ad esprimere con proprio atto di indirizzo, l'apprezzamento del pubblico interesse a motivazione della procedibilità di dette istanze.
11. In caso di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività di cantiere di durata superiore ai 365 giorni, è fatto obbligo al soggetto titolare di detta attività di effettuare una verifica periodica dei livelli acustici delle

lavorazioni in deroga ai limiti acustici secondo modalità specificatamente individuate in relazione alla tipologia delle stesse che saranno inserite, quale parte integrante, nel provvedimento autorizzativo di deroga ai limiti acustici.

TITOLO V ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Articolo 35 Compiti degli uffici, centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo

1. Spetta agli uffici centrali e municipali, titolari del procedimento amministrativo del rilascio del corrispondente titolo autorizzativo o preposti all'espletamento di procedura abilitativa, esercitare la dovuta attività di vigilanza e controllo sulla conformità e veridicità della documentazione prodotta, nonché sulla correttezza delle modalità di esercizio dell'attività autorizzata.
2. L'attività di vigilanza e controllo di cui al precedente comma viene esercitata:
 - a. d'ufficio;
 - b. su segnalazione di altro soggetto pubblico competente per materia;
 - c. su istanza di parte.
3. La Struttura capitolina competente per la tutela ambientale definisce con proprio atto, limitatamente alla materia acustica ambientale, una procedura per l'esercizio dell'attività di controllo di cui alla lettera a) del precedente comma 2, attività che dovrà essere svolta con le modalità definite dal D.P.R. 445/2000, per quanto attiene il controllo delle dichiarazioni sostitutive inerenti il rispetto della normativa acustica ambientale.
4. Nella fattispecie individuata dalla lettera b) dello stesso comma 2, l'ufficio che riceve la segnalazione è tenuto a trasmetterla tempestivamente alla Struttura comunale competente per la tutela ambientale, che provvederà ad espletare la dovuta attività di controllo avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico di ARPA Lazio.
5. Nella fattispecie individuata dalla lettera c) del comma 2, l'istanza deve essere trasmessa al Municipio territorialmente competente, il quale, effettuate le verifiche amministrative ai sensi dell'articolo 27, la invierà alla Struttura capitolina competente per la tutela ambientale ai fini dell'avvio dello specifico procedimento amministrativo di competenza.

Articolo 36
Compiti dei Gruppi di Polizia Locale

1. I Gruppi di Polizia Locale assicurano la vigilanza sulle attività rumorose autorizzate, affinché le stesse vengano svolte nei termini previsti dal titolo autorizzativo, a tutela preventiva dall'inquinamento acustico.
2. Dei risultati delle attività di cui al precedente comma, i Gruppi di Polizia Locale sono tenuti a dare attività di referto agli uffici amministrativi competenti, compresa la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale.

TITOLO VI
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ CITTADINA

L'informazione

Articolo 37
Il diritto all'informazione

1. Gli appartenenti alla comunità cittadina hanno il diritto di essere informati, tempestivamente e con modalità adeguate, su fatti ed eventi di rilevante importanza in materia di gestione del rumore ambientale.
2. Ogni decisione dell'Amministrazione Capitolina avente rilevanza, diretta o indiretta, permanente o temporanea, sul clima acustico del territorio comunale, deve essere accompagnata da una attività informativa destinata all'intera comunità cittadina, da compiersi a cura degli uffici incaricati della gestione dei rapporti con i cittadini anche mediante tecnologie informatiche e telematiche, secondo principi di trasparenza, adeguatezza e speditezza del procedimento di informazione.
3. Le modalità informative dovranno essere predisposte d'intesa con la Struttura capitolina competente per la tutela ambientale in modo da assicurare la completezza dei contenuti in materia di gestione del rumore ambientale, a garanzia di una informazione completa ed esaustiva per la comunità cittadina.

La partecipazione

Articolo 38
Il diritto alla partecipazione

1. La comunità cittadina ha il diritto di partecipare alle attività poste in essere dalla Amministrazione Capitolina per la tutela dall'inquinamento acustico ambientale e per la promozione della qualità dell'ambiente.
2. L'Amministrazione Capitolina, sia a livello centrale che municipale, promuove il diritto alla partecipazione attraverso la massima diffusione delle comunicazioni

inerenti gli ambiti e le forme di partecipazione, veicolando le corrispondenti informazioni in modo da tener conto della composizione multiculturale della comunità cittadina, nonché mediante specifiche attività di supporto rivolte alle persone in situazioni di vulnerabilità o disagio sociale, garantendo loro la possibilità di un effettivo esercizio del diritto di partecipazione.

3. Nel caso della consultazione della comunità cittadina o locale in merito alla predisposizione e al riesame del Piano di Azione di gestione del rumore ambientale, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, le modalità di partecipazione, i risultati e le decisioni adottate in relazione ai contributi partecipativi dovranno essere contenuti negli atti di approvazione dei Piani medesimi.
4. In presenza di piani di azione che interessino porzioni di territorio comunale confinanti con il territorio di uno o più comuni limitrofi, l'Amministrazione Capitolina, di concerto con il Municipio territorialmente interessato e con gli Enti Locali limitrofi coinvolti, estenderà la partecipazione alle comunità confinanti potenzialmente interessate dagli effetti di detti Piani.

TITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 39 Sanzioni

1. Il sistema sanzionatorio è attivato in conseguenza di iniziative poste in essere direttamente dai soggetti pubblici preposti alla tutela dall'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo, di cui al DPCM 14 novembre 1997, ovvero in conseguenza di esposti presentati da appartenenti alla comunità cittadina, in forma singola o associata. In entrambi i casi, la sanzione è irrogata sulla base di una verifica tecnica effettuata dall'ARPA Lazio.
2. Le sanzioni amministrative conseguono:
 - a) al superamento dei valori limite di emissione e di immissione assoluti e differenziali;
 - b) alla violazione dei regolamenti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 della Legge 447/1995 e della Legge Regione Lazio 18/2001;
 - c) ad inottemperanza anche parziale agli adempimenti imposti, ai sensi dell'articolo 9 Legge 447/1995;
 - d) alle violazioni al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
3. Le sanzioni irrogate sono di natura amministrativa pecuniaria previste dalla Legge 447/1995 con gli importi modificati dal D.Lgs. 42/2017 e in accordo a quanto fissato dall'articolo 22 della Legge Regione Lazio 18/2001 specificatamente riferite alla materia acustica ambientale, di cui all'articolo 2 lettere a), b) e c) e

dall'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., con le modalità disposte dal comma 2 dell'articolo 16 della Legge 689/1981.

4. In ordine alle violazioni accertate, si applicano anche le sanzioni accessorie e/o interdittive, laddove previste dalle specifiche normative di settore.
5. Ove l'irregolarità accertata riguardi superamenti dei valori limite di emissione, di immissione, dei livelli di attenzione o del criterio differenziale è fatto obbligo al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido del ripristino del requisito di conformità acustica ambientale, con le modalità di specie previste nel presente Regolamento.

Articolo 40

Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per le violazioni al presente regolamento, di cui all'articolo 39 comma 2 lettera d), si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni, ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 447/1995, come modificata dal D.Lgs. 42/2017, e dell'articolo 22 della Legge Regione Lazio 18/2001, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste. La somma per cui è ammesso il pagamento in misura ridotta è determinata per ciascuna violazione con separata deliberazione di Giunta Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Le sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti saranno irrogate, con le modalità dettate dal vigente Regolamento capitolino per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina n. 10 del 12 marzo 2015.

Titolo VIII

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 41

Disciplina finale e transitoria

1. Per quanto esplicitamente non previsto dal presente Regolamento, valgono le modalità definite dalla normativa statale e regionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione, al fine di consentire agli uffici di adeguarsi alle procedure dal medesimo disciplinate.

3. Quanto disposto dal presente Regolamento trova applicazione nei confronti dei procedimenti attivati a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso. Per i procedimenti attivati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento e a tale data non ancora conclusi, si applicano le disposizioni in materia di acustica ambientale vigenti alla data della loro attivazione.
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto o con il medesimo incompatibili.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, la stessa Vice Presidente Vicario, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri Bugarini, Corsetti, De Priamo e Figliomeni.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Angelucci, Ardu, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 84.

(OMISSIS)

LA VICE PRESIDENTE VICARIO
S. SECCIA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
M. TURCHI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 novembre 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 5 dicembre 2019.

Li, 20 novembre 2019

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
M. Turchi